

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione delle relazioni sui disegni di legge per computo delle campagne ai militari riformati aventi diritto alla pensione, e sull'accertamento dei deputati impiegati.* = *Interrogazione del deputato Macchi sulla vertenza col Governo tunisino, e risposte del ministro per gli affari esteri — Replica del deputato Macchi, e avvertenza del deputato Villa Tommaso.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per computazione a favore degli impiegati civili, nella pensione di riposo, delle interruzioni per causa politica.* = *Dichiarazione del ministro per le finanze.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede pontificia — Opposizioni del deputato Sineo all'articolo 2 — Considerazioni del deputato Guerzoni — Proposta sull'ordine della discussione, del presidente — Il deputato Pisanelli propone di passare all'ordine del giorno sopra i vari emendamenti, e proposte all'articolo 2, il quale è da lui sostenuto — Opposizioni e proteste del deputato Mancini contro l'ordine del giorno — Repliche — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia in appoggio dell'articolo e dell'ordine del giorno — Questo è approvato a squittinio nominale — Obbiezioni del deputato Nicotera, e risposta del guardasigilli — Approvazione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Cucchi domanda un congedo di cinque giorni.

Il deputato Berti Ludovico chiede un congedo di due giorni per affari urgenti dell'amministrazione provinciale.

Il deputato Gerra domanda un congedo di giorni cinque per urgenti affari di famiglia.

(Cotesti-congedi sono accordati.)

(I deputati Friscia, Ronchei, Amore, Visone, Lesen e Checchetelli, prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione pel computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione. (V. Stampato n° 54-A).

ARRIGOSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati. (V. Stampato n° 65).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MACCHI INTORNO A CERTE VIOLENZE COMMESSE DAL GOVERNO DI TUNISI A DANNO DEI NOSTRI CONNAZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del deputato Mauro Macchi al ministro per gli affari esteri intorno a certe violenze commesse dal Governo di Tunisi a danno dei nostri connazionali colà residenti.

L'onorevole Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Anche senza parlare delle ragioni politiche, i miei colleghi sanno benissimo quanto importi all'Italia di conservare buoni rapporti economici e commerciali colla Tunisia, che, a dirlo con una sola parola, può considerarsi come un'appendice della Sardegna. Essi sanno quanto importi ad uno Stato, come ad un individuo, il non consentire mai che altri ci offenda impunemente nei nostri interessi e nell'onore nostro.

Queste brevi considerazioni valgano a dar ragione della domanda che mi sono permesso di fare al ministro degli affari esteri.

È già gran tempo che il Governo di Tunisi ha mostrato il suo mal talento verso l'Italia, e ne ha discorso dottamente il nostro collega Robecchi nel rapporto del bilancio degli affari esteri in una delle passate Sessioni, provocando dal Ministero Menabrea delle promesse che, al solito, non vennero mantenute.

Ma in questi ultimi tempi le cose peggiorarono d'assai. Alcune settimane fa corse voce che il Governo della Reggenza di Tunisi, violando audacemente il domicilio di alcuni nostri concittadini, avrebbe loro recato anche gravi danni nella proprietà; a dispetto, non solo del diritto delle genti, ma dei patti sanciti in un recente trattato.

A tanti eccessi, se è vero quel che ne dissero i giornali, e quello che ce ne scrissero di là i conoscenti nostri, il console italiano avrebbe abbassata la bandiera, e rotto ogni rapporto con quel Governo; raccomandando gli interessi dei nostri connazionali al console austriaco.

E notate che la colonia italiana esultò per questo fatto, che parve segno di più risoluti propositi da parte del Governo italiano.

Io voleva fin d'allora muovere interpellanza al Ministero a questo proposito; ma il Parlamento, come tutta l'Europa, era in quei giorni preoccupato, pur troppo, da ben più gravi e più tristi casi, sicchè credetti opportuno tacermi, aspettando sempre che ne dicesse qualche cosa il Governo, non fosse che nella gazzetta ufficiale.

Nel frattempo corse voce che le lamentate difficoltà si erano risolte, avendo il Bey data piena soddisfazione alle giuste esigenze nostre. Ma, non appena cominciammo ad acquietarci per queste migliori notizie, quand'ecco da ogni parte giungerci contezza che il Governo di Tunisi da capo avrebbe dato prova del suo malvolere contro gl'Italiani colà residenti, proibendo persino ai cittadini di quello Stato di prestare mano ai lavori che i nostri connazionali, non solo nell'interesse proprio, ma nell'interesse stesso di quel paese, cercano di attivare colà.

In questo stato di cose, io sento il dovere di chiedere al ministro:

1° È egli vero che il Governo di Tunisi abbia commesso a nostro danno i fatti or ora ricordati?

2° È vero che abbia poi date le dovute riparazioni?

3° E se no, che cosa intende fare il Governo per tutelare gl'interessi e i diritti dei nostri connazionali, e il decoro stesso dell'Italia?

Aspetto che il signor ministro mi favorisca una risposta.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. L'onorevole deputato Macchi mi permetterà di rispondere brevemente all'interrogazione che egli mi ha rivolta, perchè la vertenza su cui egli ha chiamato l'attenzione della Camera non ha ancora ricevuto una soluzione e le trattative sono ancora in corso.

Il nostro console aveva avuto da qualche tempo occasione di lagnarsi del contegno del Governo tunisino, e per alcuni reclami rimasti lungo tempo insoluti, e per alcuni fatti i quali dimostravano il mal volere del Governo della Reggenza verso quegli interessi i quali

si collegavano colle imprese agricole degli Italiani nella Reggenza.

Questi fatti essendosi rinnovati con un carattere anche più grave, il console italiano rivolse al Governo tunisino alcune domande di giuste riparazioni, ed avendo il Governo del Bey rifiutato di accedere a queste domande, ruppe con esso le relazioni.

Il Governo, dopo avere esaminato attentamente la questione e i rapporti giuntigli da Tunisi, approvò la condotta del console.

Però, desiderando di evitare le complicazioni in modo compatibile colla nostra dignità e cogli interessi che abbiamo il dovere di proteggere efficacemente, io autorizzai il console, quando il Governo del Bey, apprezzando l'interesse che ha di mantenere ai suoi rapporti coll'Italia quel carattere amichevole che noi pure desideriamo di conservare, ritornasse sul suo primo rifiuto e accordasse le domande di riparazione fatte dal regio console, e desse inoltre delle guarentigie le quali ci permettessero di confidare che gli inconvenienti verificatisi non sirinnovassero, autorizzai, dico, il console, in questo caso, a riprendere le relazioni interrotte.

Il Governo del Bey parve disposto, in seguito anche ad alcuni amichevoli uffici dell'agente inglese, ad accordare le riparazioni chieste dapprima dal regio console. Ma dappoi sorsero delle difficoltà intorno a quelle domande che si riferivano appunto alle guarentigie per l'avvenire.

Finora ebbi solo le notizie giuntemi coi telegrammi; l'onorevole deputato Macchi mi permetterà di non entrare in particolari sulle condizioni poste dal rappresentante italiano e sul fondo stesso della questione.

Risponderò bensì alla sua ultima domanda con una dichiarazione. Il Governo del Bey ha avuto più volte occasione di apprezzare i sentimenti benevoli dell'Italia verso di esso; noi non abbiamo altra politica a Tunisi che quella di proteggere gl'interessi commerciali e gl'interessi agricoli della importante colonia residente nella Reggenza. Che questi interessi si svolgano liberamente sotto la salvaguardia del trattato esistente, lealmente osservato e con un Governo il quale dia prova della sua buona volontà verso l'Italia, ecco tutto ciò che noi chiediamo. Vi è un trattato, lo ripeto, e deve essere fedelmente osservato. Ma siccome l'esperienza ci ha provato che alcuni punti di questo trattato avevano dato luogo a contestazioni, così abbiamo domandato che fossero meglio determinate quelle disposizioni del trattato, in modo da evitare il rinnovarsi di simili conflitti, e perchè fosse meglio assicurato il fondamento delle nostre buone relazioni colla Tunisia.

Appunto perchè questa politica è molto semplice e molto leale, e perchè le nostre domande sono giuste e moderate, abbiamo il diritto di persistervi con fermezza.

MACCHI. Dal discorso fatto dal signor ministro, il paese potrà ufficialmente apprendere quali sieno i fatti da me lamentati, e comprenderà che essi hanno tutta la gravità che la voce pubblica ed i nostri rapporti loro attribuiscono.

Non pertanto io non penso, per ora, di fare alcuna speciale proposta; la quale, fra gli altri inconvenienti, avrebbe questo, di togliere al potere esecutivo, facendola cadere sulla Camera, una parte di responsabilità che tutta deve incombere a lui. Mi permetto però di raccomandare vivamente al ministro che in questa contingenza procuri di difendere gl'interessi nostri ed il nostro decoro colla massima energia. A che ci gioverebbe il mantenere tanto naviglio se non provvediamo a fargli dar segno di vita in circostanze simili a questa? Il ministro lo sa al pari di me che, mostrando sul principio delle questioni che si è risolti a non permettere nè a sopportare soperchierie di nessuna sorta, si riesce a prevenire litigi che tante volte costano sangue e sventure immense all'umanità. Io ne faccio quindi il più caldo eccitamento e la più viva preghiera al Ministero; il quale, spero, vorrà secondarla. Così verrà soddisfatto il voto di tutta la colonia italiana residente in Tunisi: la quale invoca la presenza di una forza nazionale, non perchè creda che sia il caso di impegnarsi in una guerra: ma perchè convinta che i suoi diritti saranno rispettati, solo quando si veda che il Governo nostro è deciso di farli valere. Secondando il voto della colonia italiana, il Governo, ne sia certo, farà cosa grata ed utile anche all'Italia.

VILLA TOMMASO. Domando di parlare, per fare una preghiera al signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA TOMMASO. Poichè si è parlato della questione tunisina e poichè il signor ministro ci assicurò che in questa occasione egli aveva cercato di difendere, come era dovere del Governo, i diritti dei nazionali colla speranza di veder ben presto assicurata l'opera sua, io debbo pregare il signor ministro di voler ricordare come fra le questioni che si dibattono fra il Governo tunisino ed una considerevole parte di Italiani, che hanno rapporti gravissimi d'interessi in quella colonia, siavi pure quella delle *tischere*, delle quali molti di essi sono muniti; queste *tischere* costituiscono titoli di credito particolare col Bey di Tunisi.

Vi furono per questo fatto molti reclami e reclami vivamente dibattuti; intervennero le potenze coi loro rappresentanti, e si potè, per mezzo di una Commissione internazionale, procedere alla liquidazione di questi crediti. Vi fu anche qualche cosa di più. I creditori dovettero smettere una parte di questi crediti e perdere. Dopo molti contrasti si riuscì poi ad un accordo. Mi consta positivamente che una gran parte dei nostri concittadini, muniti di questi titoli di credito, hanno richiesto indarno il pagamento degli interessi. E qual-

cuno anzi pretende che noi siamo alla vigilia di una nuova liquidazione.

Io vorrei che il signor ministro degli esteri volesse ricordarsi della condizione speciale alla quale sono condannati gli interessi di questi nostri nazionali, e quindi, nelle trattative che egli sta per concludere col Governo tunisino, non dimenticare questi interessi e portare sopra i medesimi la sua attenzione, e fare che le garanzie a concedersi assicurino in modo efficace i diritti incontestabili dei nostri nazionali.

PRESIDENTE. L'interrogazione non ha seguito.

Do la parola all'onorevole D'Amico per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

D'AMICO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge d'iniziativa parlamentare relativo alla « computazione a favore degli impiegati civili, pel conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica. » (V. *Stampato* n° 63-A).

Siccome pare che questo progetto di legge non debba dar luogo a discussione, la Giunta mi ha incaricato di domandare alla Camera che voglia dichiararlo di urgenza. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Se non vi è opposizione, il disegno di legge sarà dichiarato d'urgenza.

SELLA, ministro per le finanze. Debbo oppormi alla dichiarazione d'urgenza per questo disegno di legge.

È necessario per la discussione di esso che sieno compiuti gli studi che ho commessi allo scopo di sapere quali aggravii ne risulterebbero alle finanze dalla applicazione di questa legge, e mi riservo di dare ragguagli intorno ai medesimi.

Mi oppongo quindi alla dichiarazione d'urgenza, non collo scopo d'impedire la discussione, ma solo per avere un po' di tempo da consacrare agli studi occorrenti. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. I rumori della Camera hanno probabilmente impedito di udire come l'onorevole relatore ha dichiarato che la Commissione fa istanze perchè questo disegno di legge sia discusso d'urgenza, ed io ho detto che così sarebbesi inteso, ove non fossero sorte opposizioni. Allora l'onorevole ministro per le finanze si è opposto all'urgenza, non già per escludere questa discussione, ma per avere agio maggiore di esaminare il progetto.

È questo il suo concetto, signor ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Precisamente.

PRESIDENTE. Si sentirà dunque in seguito, quando il signor ministro sia in grado di sostenere la discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede Pontificia.

La discussione verte sull'articolo 2.

Debbo annunziare alla Camera che, oltre alle proposte già stampate e distribuite intorno a questo articolo, ne furono testè presentate tre altre.

La prima è dell'onorevole Chiaves. Egli propone di emendare il secondo alinea dell'articolo 2 nel modo seguente:

« I reati di offesa ed ingiuria pubblica contro la persona del Pontefice, commessi con discorsi o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono di azione pubblica. »

Viene poi un'aggiunta proposta dall'onorevole Cautucci, colla quale all'ultimo inciso dell'articolo 2 della Commissione si direbbe così:

« L'esame, la discussione e la stampa in materie religiose sono pienamente libere. »

Finalmente l'onorevole Pisanelli ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli articoli sostitutivi, emendamenti ed aggiunte all'articolo 2.

Una voce. Anche su quella della Commissione?

PRESIDENTE. Meno quella della Commissione. (*Si ride*)

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Sineo.

SINEO. Aggiungerò poche osservazioni a quelle che furono addotte contro l'articolo 2 dalla Commissione riproposto.

Io chiamo sulle conseguenze di questo articolo l'attenzione della Camera, specialmente di quelli fra i miei colleghi che si mostrarono più teneri per la conservazione del potere spirituale del Pontefice.

Io domando a tutti quelli che conoscono l'andamento delle discussioni forensi nei giudizi penali, se sia nello interesse del Sommo Pontefice, come esercente il potere spirituale, di vedere il suo nome ed i suoi atti tratti davanti ai tribunali dello Stato. I giudizi saranno istituiti in favore del Pontefice per tutelare la sua dignità; ma chi non sa che a lato dell'accusa avvi la difesa, ed io domando se sia nell'interesse di chi esercita il potere spirituale che i suoi atti siano messi in discussione in quelle aule nelle quali non avvi limite alla libertà della parola. Vi fu detto ieri quanta estensione siasi data dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla parola *attentato* in ciò che concerne la persona del sovrano.

La definizione della parola *attentato* si trova più autorevolmente data nel Codice penale toscano che è ancora in vigore in queste provincie, e quantunque

l'articolo 96 di questo Codice non possa essere invocato come legge nelle altre provincie, esso somministra tuttavia anche in quelle una sorgente, un documento di dottrina che sarà invocato dal Ministero pubblico nelle sue requisitorie. L'articolo 96 del Codice penale toscano stabilisce che chiunque commette un *attentato* contro il granduca, o per togli la vita o per privarlo della sovranità o per impedirgliene anche temporaneamente l'esercizio, è punito colla morte. In quanto al Pontefice, non si tratta più della sovranità temporale, bensì della spirituale. Potrà dunque esservi accusa d'*attentato* contro chi sia semplicemente imputato di avere voluto impedire, anche temporaneamente, l'esercizio della potestà spirituale del Pontefice.

Necessariamente in questi casi si dovrà discutere il merito dei fatti che potranno essere considerati come lesivi della podestà spirituale; ma, per giustificare i fatti incriminati o per attenuarne il carattere criminoso, si dovrà risalire per lo più agli atti dell'autorità pontificia che avranno dato origine od impulso ai fatti medesimi: ed in questo caso, io domando a chi ha amore pel potere spirituale del Pontefice se conviene a questo potere spirituale che i suoi atti sieno discussi davanti ai tribunali.

Ma avvi di più, o signori: il Sommo Pontefice conserva nel nostro concetto la sua dignità come capo supremo della religione cattolica; ma questa religione ha una disciplina che fu mutata molte volte nel corso dei secoli e che è tuttora soggetta a mutazione per l'avvenire, come lo fu pel passato. Tuttavia per rendere, più semplice la discussione, prescindiamo per ora dalle possibili mutazioni, e consideriamo l'ordinamento ecclesiastico nella condizione in cui è attualmente, nei rapporti tra la Chiesa ed i fedeli.

La Chiesa cattolica non si compone soltanto del Papa e dei vescovi, si compone di tutti quelli che professano quella religione. La Chiesa è la *comunione dei fedeli*. Ora in questa comunione vi sono i diritti del Pontefice, ma vi sono anche i diritti dei fedeli. Direi, paragonando la società ecclesiastica alla società civile, che vi sono i diritti del principe, ma vi sono anche i diritti dei sudditi. Il laicato nella Chiesa cattolica ha anch'esso i suoi diritti, i quali nella maggior parte delle provincie d'Europa furono dai Governi confiscati. I Governi hanno detto: noi ci incarichiamo di esercitare i diritti del laicato dirimpetto ai capi della Chiesa.

I principi tutti dissero come Luigi XIV: *l'Etat c'est moi*; dissero: io rappresento i laici cattolici nei loro rapporti coi superiori ecclesiastici. Questa era la condizione di tutta Italia nel tempo in cui fu soppresso il potere temporale del Papa. Inoltre, con questa legge si vorrebbe abolire la rappresentanza; il Governo ne fa rinuncia, ma può egli fare questa rinuncia a favore dell'autorità ecclesiastica? No certamente, perchè in questo modo egli verrebbe a manomettere

i diritti del laicato. I fedeli laici hanno diritto, secondo la disciplina ecclesiastica, in molti casi, di resistere ai loro superiori ecclesiastici.

Ora, signori, tolta ogni ingerenza del Consiglio di Stato, in cui erano trattate le attribuzioni riservate al Governo, secondo le tradizioni antiche, il popolo cristiano, il popolo cattolico ripiglierà necessariamente l'esercizio dei suoi diritti.

Ridotte le cose in questi termini, potete voi volere che i tribunali siano giudici tra il popolo cattolico, che eserciterà i diritti datigli dalla disciplina ecclesiastica, ed il Pontificato, che può nell'esercizio di questi diritti credersi ingiuriato, insidiato, trovare in quest'esercizio un attentato? Dovrà un tribunale correzionale interporre tra il Pontefice ed i fedeli per sapere sino a che punto i fedeli esercitino un diritto che loro compete, oppure possano considerarsi come ribelli al Sommo Pontefice?

Sarebbe un grave errore il contemplare soltanto la Sede romana nell'esercizio pacifico della sua giurisdizione, quale essa l'ebbe nei passati ultimi tempi d'accordo coi Governi laici. Non ci fu contrasto da molti anni tra il laicato ed il Sommo Pontefice appunto perchè il laicato era rappresentato dai Governi, che se l'intendevano passabilmente colla Santa Sede; ma una volta che il Governo non se ne immischia più; una volta che voi restituite al popolo cattolico i suoi diritti, che il Governo non li vuol più esercitare, e quindi li lascia esercitare da questo popolo cattolico, allora naturalmente bisogna lasciargli la libertà piena e intera. Il popolo cattolico è anch'esso un sovrano non sindacabile dai tribunali. E giacchè, o signori, il nostro Statuto proclama la libertà delle adunanze, supponiamo che molti vescovi si radunassero, che convocassero un Concilio, per esempio, a Torino od a Milano; supponete che questo Concilio, come già ne abbiamo esempi, esautorasse il Sommo Pontefice, lo scomunicasse, lo deponesse, ossia lo destituisse; farete voi un processo ai padri del Concilio, dicendo che essi non potevano deporre il Pontefice? Volete costituire arbitro il tribunale correzionale per sapere chi è colpevole, o il Pontefice o i vescovi che lo vogliono deporre?

E quando questi vescovi nominassero un altro Papa? Non potrebbe accadere ai giorni nostri ciò che avvenne quattrocento anni fa, quando i padri radunati a Basilea nominarono Pontefice il duca di Savoia Amedeo VIII, vivendo ancora l'altro Pontefice Eugenio IV?

Ebbene volete che i giudici, avanti i quali fosse denunciato o l'uno o l'altro fra questi Pontefici, debbano determinare quale sia quello contro del quale si dovrebbe promuovere l'azione criminale?

Voi capite che in queste occasioni non mancano le ingiurie, le insidie: pur troppo la storia ecclesiastica ce ne dà molti esempi.

Ebbene gli scritti, pel solito aspri e veementi, che sarebbero fatti dai due Pontefici o dai loro fautori, dovrebbero tutti essere denunciati ai tribunali?

Dei due Pontefici uno solo sarebbe il legittimo, e questo sarebbe inviolabile, e gli scritti fatti da lui ed a suo nome non potrebbero essere incriminati. Ma come può ammettersi che spetti al tribunale il dichiarare quale sia il Pontefice legittimo ed inviolabile, e quale l'intruso ed il colpevole?

Queste sono le difficoltà inestricabili cui vi esponete quando volete entrare in una materia che deve essere estranea assolutamente alla vita civile.

Io ho veduto con dispiacere che la Commissione abbia sollevato questa questione, che il Ministero aveva saviamente evitata. Mi rincresce che il Ministero abbia avuto la debolezza di accettare questo cattivo regalo. Egli non può uscire da questo imbarazzo, salvo che ritrattando la sua adesione.

Io non voglio mettere in dubbio le buone intenzioni della Commissione; non voglio supporre che qui siavi una trappola tesa al Ministero; ma dirò che fuvvi troppo zelo per parte dei supposti suoi amici; dirò ai signori ministri: *Dio vi guardi dai vostri amici!*

GUERZONI. La Camera sa che io aveva il diritto della parola in questa discussione per svolgere quella interpellanza intorno al sequestro della lettera del padre Giacinto, che, trascinata di giorno in giorno, è arrivata fino a noi. Ma quella mia interpellanza ha fatto da se sola un cammino assai più lungo di quello che potessi sperare, e per virtù propria è giunta ad un fine che nessuna mia parola nè proposta avrebbe potuto raggiungere. Fin dal primo giorno, mi sia permesso il dirlo, la Camera, con manifesti segni di stupore e di dissenso, faceva giustizia delle dottrine, che mi contenterò di chiamare sorprendenti, dell'onorevole ministro guardasigilli, e fin d'allora quell'incauto procuratore del Re che, unico in tutta Italia, scambiava un documento della più modesta ed umile discussione religiosa per una offesa fatta alla religione, fu costretto a leggere in tutti i giornali d'Italia la condanna del suo errore. Finalmente la Commissione, dopo un lunghissimo errare di pentimento in pentimento, è riescita essa medesima a tradurre in un articolo di legge quelle massime d'interpretazione della legge, che io mi peritavo appena di presentarvi sotto forma di un ordine del giorno.

La mia idea adunque ha oltrepassato più che toccato il segno, ed io debbo compiacermene, non già per me, ma per la Camera alla cui costanza ed insistenza ascrivo la vittoria conseguita in tale questione. Questa vittoria, lo confesso, è incompleta; è una vittoria puramente difensiva, il cui unico vantaggio, si può dire, sarà di non aver perduto un pollice di terreno sul campo della libertà delle discussioni religiose. Ma, anche incompleta qual è, essa, paragonata alle concessioni, alle perdite che stiamo facendo, ai pericoli

cui andiamo incontro, alla lotta che si prepara, io la credo una difesa non ispregevole e feconda dei più benefici effetti.

Però, dal momento che il mio ordine del giorno è trasformato in un articolo di legge, la Camera comprende che io non ho più ragione di mantenerlo. Lo ritiro deplorando soltanto che la Commissione, con tutto il sottile accorgimento che distingue il suo relatore, non sia riuscita a trovare una formola più netta, più precisa, che segni la linea di separazione tra l'offesa meditata, fatta coll'animo di ingiuriare la persona, ed il diritto di discussione filosofica e religiosa, diritto che non sarebbe mai intero qualora non si potesse intendere esteso fino alla libertà della censura, fino alla libertà della propaganda, fino alla libertà dell'attacco e della difesa, come l'avete assicurata alla Chiesa romana nelle sue encicliche e nelle sue scomuniche.

Nel ritirare il mio ordine del giorno, io sento il bisogno di fare due brevissime dichiarazioni, e sono che, dacchè mi sono sentito incompetente a costituire la sovranità del Pontefice, io non mi sento oggi il coraggio di votare le due prime parti dell'articolo della Commissione. Io ammetto (e qui forse dissentirò da taluni i quali consentono con me nel rimanente), ammetto che le offese fatte alla persona del Pontefice possano essere soggette ad una sanzione maggiore di quelle che sono fatte alla persona di qualsiasi altro cittadino; ammetto anche, poichè ne avete voluto decretare la sovranità, che il Pontefice sia esonerato dall'obbligo dell'azione privata; ma non posso andare più in là. Andare più in là ripugna alla mia logica, ripugna a quelle norme di diritto che valenti oratori vi hanno ieri interpretate così eloquentemente; ma soprattutto, lasciatemelo dire, offende la mia coscienza di italiano il veder poste in eguale condizione la persona di colui che ha tanto contribuito a fare l'unità della patria e la persona di colui che le ha fatta in tutti i tempi la guerra la più atroce ed ancora la maledice.

La seconda dichiarazione si è che io interpreto l'ultimo capoverso del secondo articolo, non già come uno sterile artificio, siccome temeva l'onorevole Oliva, nè come una superfluità, siccome pareva pensasse l'onorevole relatore della Commissione, ma come il principio di una legge dalla quale starà a noi il trarre per l'avvenire le più utili conseguenze.

Egli è armato di questo principio che noi potremo procedere più presto alla riforma della nostra legislazione penale in quelle parti che trattano dei reati di religione; egli è armato di questo principio che noi potremo fare scomparire dal Codice penale l'odiosa diversità di trattamento che ancora sussiste tra le offese fatte alla religione dominante dello Stato e le offese fatte alle altre confessioni religiose; egli è armato di questo principio che noi, sull'esempio di quel cattolico Belgio, che si dovrebbe citar meno e conoscere di più,

potremo spezzare gli ultimi vincoli che esistono ancora nella nostra legislazione penale, che inceppano la libertà di discussione religiosa e filosofica.

Accettando quest'ultimo capoverso del secondo articolo, io penso di avere ottenuta quella rivendicazione della libertà di stampa e di coscienza che era stata recentemente offesa dall'ultimo atto del procuratore del Re in Roma; penso che noi ci siamo riservata una garanzia fra le tante che stiamo concedendo; penso che noi avremo un'arma di più onde arrivare meglio preparati a quella lotta annunciata da tutte le parti con solenni parole, vaticinata dall'onorevole relatore, lotta che io desidero, che io invoco ad un patto però, che i contendenti siano posti a pari condizioni, e che lo Stato, a guisa di un giudice del campo imparziale, distribuisca a tutti la medesima misura di luce, di terreno e di libertà.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che la discussione sull'articolo 2 dovrebbe oramai essere finita poichè fu dibattuta lungamente la materia a cui esso si riferisce.

Rimarrebbe lo svolgimento di alcuni articoli sostitutivi, emendamenti ed aggiunte; però tutte queste proposte cadrebbero naturalmente qualora fosse accolto l'ordine del giorno puro e semplice presentato dall'onorevole Pisanelli; e quindi tale sviluppo riuscirebbe, non dirò cosa oziosa, ma senza profitto.

Perciò io vorrei pregare la Camera di considerare se meglio non convenisse di lasciare che innanzitutto l'onorevole Pisanelli svolgesse la sua proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, e poi la si mettesse ai voti.

Se la Camera lo accettasse, allora cadrebbero gli emendamenti e le aggiunte che vennero proposte; in caso contrario, se ne imprenderebbe lo svolgimento.

Però, siccome è questa una derogazione al regolamento, in quanto che, se i deputati insistono, hanno diritto di sviluppare le loro proposte, quando sieno appoggiate, io proporrei che, dopo che l'onorevole Pisanelli avesse finito lo svolgimento, avesse facoltà di rispondergli uno degli oratori che sono iscritti per parlare contro l'articolo 2, od hanno presentato un emendamento od un'aggiunta; e quindi si venisse ai voti sull'ordine del giorno puro e semplice.

In questo modo noi potremo trarci d'impaccio da questo lungo ed intricato dibattimento.

SPECIALE. Domando la parola contro l'ordine del giorno puro e semplice.

(Parecchi deputati domandano di parlare.)

PRESIDENTE. Se da tanti si domanda di parlare, e se si entra a fare una lunga discussione incidentale, allora mi atterrò al regolamento.

Dirò all'onorevole Speciale che già l'onorevole Mancini mi ha fatto conoscere che egli avrebbe parlato contro l'ordine del giorno puro e semplice. Così gli si

potrebbe dar la parola dopochè l'onorevole Pisanelli avesse fatto lo svolgimento della sua proposta. Indi si andrebbe a' voti, e quando questa non fosse accettata, allora sarebbe il caso di accordare ai singoli iscritti la facoltà di sviluppare gli emendamenti ed aggiunte da essi presentate.

BORTOLUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BORTOLUCCI. Su questa proposta.

PRESIDENTE. Parli.

BORTOLUCCI. Io non comprendo questo modo di procedere nella discussione.

Vi sono diverse proposte...

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, ella non mi ha compreso.

BORTOLUCCI. e su queste l'onorevole Pisanelli ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice. Secondo l'egregio presidente, all'onorevole Pisanelli sarebbe data facoltà di sviluppare il suo ordine del giorno, e posto ai voti senza che i diversi proponenti abbiano svolti i loro emendamenti e le loro proposte, e così senza che abbiano potuto spiegare le loro ragioni. Questo procedimento non lo capisco.

PRESIDENTE. Ella non mi ha compreso. Ho dichiarato che se l'ordine del giorno* puro e semplice fosse approvato, allora tutte le proposte si riterrebbero come non avvenute e si verrebbe alla votazione dell'articolo; ma ciò non accadrebbe, se non dopo che il deputato Mancini, od un altro, abbia parlato sugli emendamenti; però, se la Camera non concorre nel mio avviso, io non insisterò nella mia proposta. Io l'ho fatta perchè, vedendo che da tre giorni prosegue la discussione di quest'articolo, fosse sgombrato il terreno dalle difficoltà che incontra la Camera; ma se essa non è d'accordo, certo è mio dovere di continuare sulla via che prescrive il regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves per una mozione d'ordine.

CHIAVES. Io credo che quando l'onorevole Pisanelli propose l'ordine del giorno puro e semplice, non erano al banco della Presidenza tutti gli emendamenti che ora ci si trovano. Converrebbe quindi sapere se egli intenda proporre l'ordine del giorno anche su quelli che non erano ancora deposti sul banco della Presidenza quando fece la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, io le ho lette queste proposte, e l'onorevole Pisanelli certamente le conosce.

Però ripeto che, se insorgono difficoltà riguardo alla mia proposta, io non insisto, e seguirò strettamente la via tracciata dal regolamento.

PESCATORE. Mi pare che la proposta messa innanzi con eccellente intenzione dall'onorevole presidente duplica la discussione, perchè l'onorevole Pisanelli, per dimostrare che si deve adottare l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte, vorrà passarle in

rassegna e censurarle, e naturalmente gli autori delle medesime hanno diritto di rispondere difendendole ciascuno a sua volta.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, ho già fatto avvertire che all'onorevole Pisanelli risponderebbe in modo complessivo un solo oratore, cioè l'onorevole Mancini. Quindi la sua difficoltà non esiste.

PESCATORE. La metta ai voti senza discussione.

Una voce. E il Ministero?

PRESIDENTE. Il Ministero naturalmente ha sempre diritto di parlare. *(Bisbiglio a sinistra)*

Se non ci sono opposizioni, s'intenderà che l'onorevole Pisanelli svolgerà la sua proposta, e quindi gli risponderà l'onorevole Mancini.

Successivamente la Camera delibererà sull'ordine del giorno puro e semplice, il quale se verrà accettato, eliminerà tutti gli emendamenti ed aggiunte; se non sarà accolto, queste non cadranno e saranno svolte secondo il regolamento.

Innanzitutto debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Oliva ha modificata la sua proposta nel modo seguente:

« La Camera, riservandosi di deliberare sulla materia contenuta nell'articolo secondo del presente progetto quando verranno messi in discussione gli altri due progetti presentati nella tornata del 16 dicembre relativi alla materia medesima; ferma nel concetto di mantenere la piena libertà di discussione nelle materie religiose, passa all'articolo terzo. »

Onorevole Bortolucci, ha la parola per una dichiarazione.

BORTOLUCCI. Io aveva proposto un emendamento all'ultimo capoverso di questo articolo secondo. Dichiaro che quante volte il mio emendamento fosse stato approvato dalla Camera, io avrei dato il mio voto favorevole all'articolo secondo; ma dal momento che questo, come prevedo, non avverrà, io dichiaro che darò il mio voto contrario, a meno che non si metta ai voti l'articolo per divisione, intendendo di respingere l'ultimo capoverso suddetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. L'accoglienza che ha fatta la Camera alla proposta del presidente accenna al desiderio vivissimo che si proceda alla votazione sopra una questione che già è stata ampiamente discussa in due tornate.

Io sono il primo, o signori, rompendo l'aspettativa dell'onorevole Crispi, a difendere l'articolo proposto dalla Commissione. Non è a meravigliare che altri oratori più valorosi di me non abbiano innanzi assunto questo carico, perocchè pareva che, quando la Giunta, dopo una lunga discussione, informandosi al concetto prevalente di quest'Assemblea, era venuta a proporre un articolo, nel quale si racchiudevano gli emendamenti fatti da vari deputati che seggono e da questo e da quel lato, la proposta della Commissione

non dovesse incontrare quella insistente opposizione che pure sperimentò nella tornata di ieri.

Io riassumerò i concetti principali che si sono venuti manifestando nella tornata di ieri per combattere l'articolo della Commissione e per sostituirvi una proposta diversa. E ciò non solamente per debito di abbreviare questa discussione, ma anche perchè fermamente io penso che una discussione intorno ai particolari, minuziosa, prolissa, oltre al timore che potesse riuscire noiosa, sarebbe poco efficace per ismuovere le convinzioni dei deputati, le quali, dopo una discussione così ampia, debbono essere oramai certe e sicure.

E, prima che io accenni alle proposte fatte, permettetemi, o signori, di ricordare un concetto che è stato molte volte ripetuto in questa discussione, ma talvolta, ed anche spesso direi, dimenticato, il concetto, cioè, che questa legge è una legge altamente politica; che noi, andando a Roma e distruggendo il potere temporale del Pontefice, non abbiamo inteso perciò distruggere il Pontefice romano; noi non potevamo far ciò, noi non dovevamo farlo. Nel Pontefice romano dovevamo rispettare un fatto estraneo e alla competenza e alla potenza del Governo; noi dovevamo rispettare un interesse che ha la maggioranza degli Italiani e con essi anche le comunioni cattoliche poste fuori dell'Italia.

Questo è il concetto fondamentale della legge; a questo scopo debbono mirare i nostri ordinamenti. Noi ci troviamo innanzi ad una situazione eccezionale, anormale, speciale, e però tornano moleste le osservazioni ispirate dalla estetica della legislazione e da squisite sottigliezze di concetti giuridici. I rapporti a cui provvediamo sono speciali, nuovissimi ed anormali.

Signori, tre a me pare che furono i concetti che vennero in luce nella discussione d'ieri. Furono tutti preceduti da una proposta dell'onorevole Crispi.

Egli disse: il Ministero ha già proposto alcune leggi speciali le quali contengono la modificazione del Codice e della legge sulla stampa; ebbene suspendete ora di risolvere: la questione più opportunamente sarà discussa quando ci occuperemo di quelle modificazioni; ma intanto non suspendete di prendere un altro provvedimento, di abrogare, cioè, i decreti che il potere esecutivo ha promulgati entrando in Roma.

Signori, possiamo noi abrogare i decreti del potere esecutivo?

Sarebbe un fatto nuovo in un'Assemblea; noi possiamo invitare il Ministero ad abrogarli...

CRISPI. (*Ridendo*) Facciamo leggi e non inviti!

PISANELLI... possiamo far una legge la quale contenga necessariamente l'abrogazione dei decreti emanati dal Governo, ma non abrogarli noi.

Ad ogni modo, quale è la proposta che ha messo innanzi l'onorevole Crispi?

La sospensione.

Signori, io l'ho dichiarato già e certo non rivocherò ora la mia opinione: anch'io avrei preferito che la Ca-

mera si occupasse delle sanzioni contro le offese al Sommo Pontefice, quando fossero venute in discussione le leggi proposte dal Governo; anch'io su questo punto ho difeso e lodato il Ministero per non avere inserito in questa legge disposizioni che concernano le offese al Pontefice. Siamo dunque d'accordo nel concetto astratto: in quanto a me, lo ripeto, avrei preferito la via che ha battuto il Ministero, ma questa questione sospensiva è giunta ora troppo tardi e per ciò inutile.

La Commissione ha creduto opportuno invece di inserire in questa legge le disposizioni che riguardavano le offese al Pontefice; la Camera si è impossessata di questa discussione, e per due lunghe tornate, e molti oratori hanno ragionato, combattuto o sostenuto le fatte proposte: quale utilità porterebbe la discussione fin qui seguita quando fossimo condannati a ripigliarla più tardi? Non solo non si trarrebbe alcun profitto da questa discussione, ma se ne avrebbe un danno, imperocchè il giorno in cui, dopo una discussione così solenne, venisse la Camera ad accogliere una proposta sospensiva (a prescindere che questo suo voto potrebbe essere franteso, giudicato in un senso diverso da quello in cui sarebbe proposto ed accettato), sorgerebbe naturalmente il concetto che delle garanzie penali dovute al Pontefice il Parlamento non si vuole in modo alcuno occupare.

Al punto in cui siamo, dopo che tutti gli oratori di questa Camera hanno avuto l'opportunità di mostrare il loro intendimento su questa materia; dopo che articoli, controarticoli, emendamenti e controemendamenti si sono proposti ed inviati alla Commissione; dopo che questa è venuta a presentarci un articolo che pareva dovesse soddisfare alle esigenze tutte od almeno a tutte quelle che si erano manifestate nella Camera, mi parrebbe poco degno della serietà d'una Assemblea il sospendere non la discussione, che è già fatta e piena, ma il voto. Oh! vogliamo noi mostrarci così infermi ed incerti?

Rimossa la questione sospensiva, tutte le proposte fatte, tutti gli emendamenti sottoposti alle deliberazioni della Camera si possono raggruppare a tre concetti. In uno si considerano i reati commessi contro la persona del Pontefice come i reati consumati contro ogni altro individuo; in altri termini, si vorrebbe applicato al Pontefice il diritto comune.

Può la Camera accogliere questo concetto? Mi pare evidente una risposta negativa. Voi avete stabilito l'inviolabilità della persona del Pontefice, e già si sono ampiamente ventilate le gravi, le serie ragioni che inducevano la Camera a questa dichiarazione. Ebbene, signori, tutte le ragioni che hanno prodotto questa dichiarazione, questa dichiarazione medesima vi stringe, vi obbliga a raffigurare la persona del Pontefice in una situazione molto distinta, molto diversa da quella in cui si trova ogni altro individuo.

Se voi oggi veniste a dire: applicate per i reati contro il Pontefice il diritto comune; ognuno avrebbe il diritto di redarguirvi. Ma perchè, vi si direbbe, avete dichiarato inviolabile la persona del Pontefice? Evidentemente dunque chi si rivolge al diritto comune, come unica garanzia della persona del Pontefice, dimentica tutte le ragioni, che hanno consigliato il Governo e la Camera, a dichiarare sacra ed inviolabile la persona del Pontefice, ed apertamente si contraddice.

Io comprendo che coloro i quali hanno combattuta questa dichiarazione, occupandosi più di astratti concetti che della realtà delle cose, possano venire oggi invocando il diritto comune; ma tutti quelli i quali hanno dichiarata sacra ed inviolabile la persona del Pontefice, non potrebbero oggi riconoscere che la persona del Pontefice sia trattata nel modo stesso, con cui si tratta ogni altro privato cittadino.

Ma se anche noi ci sciogliessimo dalla dichiarazione precedentemente fatta; se considerassimo come non votato l'articolo 1; ebbene, se anco fossimo collocati innanzi a questa sola questione, se debba essere cioè il Romano Pontefice garantito dalle sanzioni stabilite per il diritto comune, o da sanzioni speciali, come risponderebbe la coscienza di tutti?

Signori, potreste voi considerare il romano Pontefice come il ministro di un culto qualunque? Come un parroco, come un privato cittadino? È questa la figura che egli ha nella realtà delle cose? Ma il romano Pontefice è qualche cosa di diverso; esso è il capo del cattolicesimo, e con questa qualità ha una giurisdizione riconosciuta da tutti i Governi stranieri, che lo riguardano perciò come principe ed hanno con lui concordati e trattati. Questi sono i fatti e le credenze. Ora noi non dobbiamo e non possiamo sconoscere tali fatti e attentare a queste credenze, noi non possiamo nè dobbiamo sostituire alla realtà una fantasia e, conculcando i fatti e le credenze, ravvisare il romano Pontefice in quella medesima situazione in cui si trova un ministro qualunque del culto. È dunque evidente che, anche abolendo la dichiarazione fatta nel primo articolo da noi votato, quando veniamo a provvedere per la persona del Pontefice, ci incontriamo in una situazione eccezionale, speciale, che richiede provvedimenti speciali.

Il secondo concetto che si è messo innanzi tendeva ad escludere la proposta della Commissione in quanto che potevano ripetersi dal Codice penale gli speciali provvedimenti che s'invocano per le offese del Pontefice.

Uno dei più facondi oratori della Camera si è sforzato a dimostrare che il Pontefice poteva essere garantito dalle sanzioni stabilite nel Codice penale per i reati contro la religione, e dalla sanzione per i reati contro i principi stranieri. Ma questo sforzo ingegnoso non può essere coronato da successo; e se lo fosse le conseguenze sarebbero assai amare. Noi non vogliamo,

non possiamo considerare il Pontefice come un principe straniero, questa è l'opinione che sembra accolta da tutte le parti della Camera. Se noi ragguagliassimo il Pontefice ad un principe straniero, le conseguenze, ognuno lo intende, sarebbero per il nostro diritto pubblico interno, pericolose. Parimente non potremo personificare la religione cattolica nella persona del Pontefice in modo tale da dire che ogni sanzione nel Codice stabilita per le offese contro la religione debba considerarsi stabilita nel tempo stesso per riguardo al Pontefice. Le conseguenze di questa concessione sarebbero assurde e assai più gravi di quelle che possono derivare dalla presente legge.

L'ultimo sistema, o signori, è quello d'invocare anche l'applicazione del diritto comune, stabilendo però che per i reati contro la persona del Pontefice, si debbano applicare le pene sanzionate per i reati commessi contro ogni altro cittadino, ma sempre col grado massimo.

Ebbene, questa stessa proposta che parte dagli oratori che più hanno vagheggiato l'applicazione del diritto comune, non vi dimostra che essi stessi sentono come sia nella loro coscienza il pensiero di un provvedimento speciale per la persona del Pontefice?

Io rileverò un solo difetto di questo sistema; avete voi pensato che abbracciandolo sarete costretti ad applicare all'ingiuria, qualunque essa sia, il massimo grado delle pene?

Ma ciò facendo non vi accorgete che voi verrete ad urtare contro i più volgari precetti della ragione penale, contro i sentimenti più certi della coscienza umana?

Con questa norma vi accadrà di confondere spesso due reati che nella coscienza pubblica sono affatto distinti. Ciò facendo non vi accorgete che spezzate nelle mani del giudice la garanzia che tutti i nuovi legislatori hanno dato nei giudizi penali, quella cioè, di proporzionare le pene che indiggono alle circostanze speciali dei reati.

In verità, questo concetto non è che il concetto del diritto comune, ma racchiude tali peculiari vizi che non possono non farlo respingere anche più risolutamente.

Signori, non vi sono che due sistemi, quello che vi pone innanzi la Commissione ed il sistema che vi pongono coloro i quali invocano l'applicazione del diritto comune.

Io non esito in questo bivio, credo che noi non possiamo esitare; non si tratta di cercar principii astratti, formole di un diritto assoluto, si tratta di provvedere alla condizione reale delle cose, si tratta di ricordarsi sempre che qui noi facciamo una legge politica, la quale è destinata ad assicurare l'ordine reale de' fatti, le coscienze e le credenze della maggioranza degli Italiani, e l'interesse dei Governi stranieri.

Ora consideriamo se la legge proposta raggiunge lo

scopo, senza pericolo di ferire altri interessi e di urtare altre credenze.

Qual era l'intendimento del Ministero e della Commissione?

Essi volevano e noi tutti, credo, dovremmo volere che le offese contro il Pontefice fossero represses; vogliamo guarentire pienamente la sua inviolabilità, ma vogliamo, al tempo stesso, essere sicuri che queste garanzie che diamo al Romano Pontefice non debbano turbare le libertà che abbiamo finora possedute, che non debbano minacciare in nessun modo i diritti che ciascuno di noi ha il debito santissimo di tutelare e difendere, la libertà di coscienza, la libertà nella manifestazione del pensiero.

Ebbene, o signori, che dice l'articolo secondo novellamente proposto dalla Commissione?

In esso è garantita la persona del Pontefice; è garantita contro tutti quegli atti dai quali può essere offesa. Ciò a noi importava massimamente; imperocchè scopo della presente legge è appunto di mostrare all'Italia ed alle altre nazioni che la persona del Pontefice è assolutamente libera, e qualunque attentato che potesse offendere la sua indipendenza è da noi rigorosamente represso.

Ora, il nuovo articolo della Commissione risponde a questo concetto. Nel nuovo articolo tutte le offese che possono essere dirette contro la persona del Pontefice, sono punite, ma nel tempo stesso si lasciano incolumi i diritti che abbiamo intorno alla discussione in materia religiosa; per modo che quest'articolo è una garanzia sicura dei diritti inviolabili del paese e della civiltà.

Si è osservato che queste offese verso la persona del Pontefice sono state dichiarate soggette ad azione pubblica, e veggio alcuni emendamenti diretti a cancellare quest'alinea stabilito dalla Commissione. Il concetto di questi emendamenti è il seguente: lasciate, si dice, al Pontefice che produca egli stesso la querela: sia egli soggetto in questa parte al diritto comune: lasciate che egli produca la querela per le ingiurie e gli oltraggi che possono essere recati alla sua persona. Così non toglierete a lui la consolazione del perdono, la letizia di un'anticipata clemenza.

Dirò francamente che con maraviglia ho udito rimpiangere il perduto esercizio della clemenza nel Pontefice da coloro stessi che si mostrano e certo sono lietissimi dell'abolizione del dominio temporale.

È vero che la clemenza è la gemma più preziosa della corona de' principi, ma non bisognava infrangere la corona quando questa gemma si voleva mantenere. Resta immune al romano Pontefice l'altissimo e nobile sentimento del perdono; avrà questo suo sentimento pieno valore nell'ordine morale, ma nell'ordine giuridico lo avrà per quanto si troverà conforme agli interessi sociali.

Noi abbiamo dichiarato questi fatti soggetti all'a-

zione pubblica per due considerazioni. Se voi li dichiarate di azione privata, crederete voi che il Pontefice porterà querela? Non la porterà. Egli si rassegnerà innanzi all'Italia, innanzi al mondo come un martire, a cui i legislatori italiani hanno voluto far mostra di provvedere, ma con artifizii subdoli hanno impedito al tempo stesso la repressione, poichè erano certi che egli non avrebbe adoperato il suo ministero di carità e di pace per chiamare dinanzi ai giudici coloro che lo avessero offeso ed invocare sul loro capo la severità della legge.

No, la querela che voi mettete come condizione all'esercizio dell'azione penale, per me la vedrei con rincrescimento esercitata da un ministro dell'altare. Ed egli per certo non la eserciterebbe. Voi dunque non raggiungereste il vostro scopo, questa legge sarebbe vana.

D'altra parte, possiamo noi dubitare, noi che abbiamo dichiarata inviolabile la persona del Pontefice, possiamo noi dubitare che la sua persona è guardata con viva ed ansiosa sollecitudine da una gran parte degli Italiani e da molte genti del mondo civile? E da qual punto, da qual criterio legislativo si partirebbe per concludere che questa offesa sia un'offesa meramente privata, e che senza richiamo del Pontefice non potrebbe essere portata dinanzi ai tribunali e soggetta a giudizio?

Evidentemente dunque mi pare che anche da questo lato l'articolo della Commissione è immune da ogni censura.

Signori, io ho creduto di adempiere al mio debito riassumendo i concetti principali dai quali è animato l'articolo della Commissione. Io credo obbligo di onore per tutti coloro i quali hanno votata l'invioabilità del Pontefice, di votare l'articolo 2 della legge; ma, indipendentemente da ciò, io stimo che ciascuno di noi, come uomo politico, che ogni cittadino, il quale sia compreso dai sentimenti, dai pensieri che si agitano nel cuore del paese, debba sentire questi sentimenti, e debba richiedere per la persona del Pontefice quelle eccezionali guarentigie che la Commissione ha stabilite.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare contro l'ordine del giorno puro e semplice.

MANCINI. Io sono sorpreso che la voce dell'onorevole Pisanelli, il quale in un discorso proferito alcuni giorni or sono protestò che avrebbe lacerate le sue vesti e sparso il crine di cenere, se si fosse trattato di fare una legge di persecuzione, oggi abbia risuonato in mezzo a voi con tutta la sua autorità per indurvi a tale una novità, di cui, per avventura, gli annali nostri parlamentari non porgono l'esempio. Imperocchè, mentre stanno in discussione disposizioni di legge in materia penale, e in tema di estensione a casi non pochi della pena capitale ad onore e privilegio del Pontefice, con la proposta dell'ordine del giorno puro

e semplice vedesi in sostanza la Commissione rifuggire dal sottoporre all'esame ed al voto della Camera dal primo all'ultimo i vari miglioramenti che si propongono al suo testo. Se mi si addurrà un solo precedente di tal natura di questo stesso o di ogni altro Parlamento che si rispetti, io mi rassegnò che oggi a quell'esempio se ne aggiunga un secondo.

Sostanzialmente la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice tende a quest'unico risultato, a spogliare cioè per via indiretta i deputati della libertà di votare secondo la loro coscienza, perchè quelli i quali sarebbero determinati a respingere alcuni degli emendamenti, e ad ammetterne alcuni altri per consentire nel concetto fondamentale della Commissione, che in somma accetterebbero il proposto articolo, ma a condizione che vi s'introducano alcuni essenziali temperamenti e correttivi, chiamati a votare complessivamente sull'ordine del giorno puro e semplice, si troverebbero collocati nella dura alternativa o di accettare la proposta della Commissione tale quale essa è, e senza mutarvi sillaba, o di respingere interamente l'articolo 2 della legge.

E ponendosi quest'alternativa, badate che anche il respingere l'articolo 2 della legge sarebbe già un indetto trionfo per le massime illiberali e contrarie alla giustizia, in favore delle quali rimarrebbero sempre i reali decreti pubblicati nell'ottobre e nel novembre in Roma, in cui si contengono parecchie delle disposizioni che ora dovrebbero soggiacere al giudizio della Camera nella votazione dei vari emendamenti proposti su questo articolo 2 della legge.

L'onorevole Pisanelli ha innanzitutto raccomandato la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice per una considerazione politica; poscia ha intrapreso una ostile rassegna ed espressa dal suo punto di vista una severa censura dei diversi emendamenti che ei vorrebbe implicitamente respinti mercè l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Quanto alla prima considerazione generale di ordine politico, la Camera mi permetterà di manifestare francamente la mia maraviglia. Acciò per avventura la disposizione di quest'articolo 2 della legge potesse essere considerata come indispensabile per conservare alla legge il suo carattere politico, converrebbe riconoscere e biasimare di cecità e d'imprevidenza il Ministero, il quale non sarebbesi accorto che, trascurando d'introdurre questo articolo nel suo progetto di legge, avrebbe la responsabilità di averci presentata una legge imperfetta ed incompleta. Non ha dunque fondamento l'opinione dell'onorevole Pisanelli che l'articolo 2 sia necessario per raggiungere lo scopo politico della legge.

Ma se, o signori, potesse anche essere considerato necessario, oh! come mai l'onorevole Pisanelli ha potuto affermare che le nostre gravissime ed inespugnabili obiezioni di ordine giuridico non meritino consi-

derazione, non importando che si faccia una legge anormale, e che non risponda a ciò che gli ha chiamato l'estetica della legislazione, ed ai principii del diritto che sono eterne verità e non sottigliezze, da che si tratta di una legge che ha un carattere o uno scopo politico?

Io sono rimasto stupito che da un giureconsulto, e specialmente da un maestro nelle penali discipline, come egli è, siasi osato pensare e qui pubblicamente dichiarare, che leggi penali colle quali si restringe la libertà de' cittadini, e soprattutto leggi che estendono la pena di morte, si possano consentire come atti politici e dimenticare che un così iniquo criterio fu quello de' tiranni e degli oppressori dell'umanità, mentre la scienza e la morale hanno posto in onore la massima perfettamente opposta, cioè che le leggi penali debbano essere giustificate dall'intrinseca essenza dei fatti, nonchè dalla dimostrata necessità della minaccia penale la quale allora soltanto è rivestita del carattere della legittimità e della giustizia.

D'altronde, o signori, la legge potrebbe pur conseguire il suo carattere politico, anzichè col minacciare pene eccezionali e severe contro gli offensori del Pontefice, con l'ispirarsi non alle feroci, ma alle benigne tradizioni dell'antico diritto imperiale, non mancando nelle collezioni della romana legislazione testi e documenti che potrebbero, nella specie, più opportunamente invocarsi ad esempio di ciò che meglio convenga alla principessa dignità e maestà. Basti rammentare la famosa costituzione degli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio, inserita nel Codice romano col titolo *Si quis imperatores male dixerit*, nella quale que' legislatori, circa le offese che si commetterebbero con le parole e cogli scritti anche verso la vera persona del principe e capo dello Stato, non credettero che venisse la maestà imperiale a scapitare, ma a risplendere di più bella luce con questa generosa disposizione, cioè, che anche gli improbi e petulanti malignatori della persona del principe e della sua autorità non dovessero assoggettarsi a veruna pena, nè sostenere alcuna conseguenza dura ed acerba, perchè, se tali offese fossero derivate da leggerezza, meritassero disprezzo; se da insania, commiserazione; e se anche da malvagità, perdono.

La Camera mi conceda, poichè noi siamo abituati a credere con superba stoltezza che la civiltà è solo dei tempi nostri senza volgere mai lo sguardo indietro, di leggere nella nativa efficacia le parole stesse di quegli imperatori che meriterebbero di essere riprodotte ad aurei caratteri in tutti i moderni Codici, e che sono il migliore commentario della discussione di cui ci stiamo da tre giorni occupando. *Si quis modestiæ nescius et pudoris ignarus, improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbulentus obtrektor temporum nostrorum fuerit; eum penae nolumus subjugari, neque durum aliquid nec*

asperum sustinere: quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est: si ex insania, miseratione dignissimum: si ex injuria, remittendum.

Ecco il linguaggio, anche politicamente, il più dicevole alla vera maestà di un Sovrano, e tanto più quando non si tratta di un vero Sovrano, ma di un personaggio eminente, il quale, pel suo carattere ed ufficio, non deve procacciarsi la venerazione ed il rispetto dell'universale col terrore delle pene, ma dimostrandosi esempio sublime di carità, generosità e mitezza.

Ed ora, signori, permettetemi di rispondere brevemente alla critica che ha fatta l'onorevole Pisanelli dei singoli gruppi, direi, delle proposte che trovansi sottoposte alla Camera.

Vi hanno alcune proposte più radicali: tale sarebbe l'ordine del giorno di rinvio dell'onorevole Oliva; tale l'articolo in via d'emendamento proposto dall'onorevole Crispi, il quale abroga i due reali decreti promulgati su questa materia in Roma; tale sarebbe infine una proposta di analogo effetto fatta dagli onorevoli Nicotera e Corte, i quali statuiscano che per tutti i reati commessi contro la persona del Pontefice sia applicato il diritto comune, cioè la pena ordinaria scritta nel Codice penale pei reati contro i privati.

Vi ha in secondo luogo un'altra proposta, presentata da me in unione cogli onorevoli Crispi, Rattazzi, Villa, Speciale e La Spada, meno radicale, ed intermedia tra la precedente e quella della Commissione. Essa si adagia sullo stesso fondamento dell'applicazione del diritto comune, ma tende ad escludere contro la prima proposta l'unica obbiezione che molti potranno attingere dal loro modo personale di sentire, e che l'onorevole Pisanelli, a torto, io credo, confondeva coll'espressione della pubblica coscienza, l'obbiezione cioè che non sia giusto e conveniente irrogare eguale ed identica pena all'offensore dell'ultimo e più oscuro dei cittadini come a colui che la medesima offesa commettesse sulla persona stessa del Pontefice.

La nostra proposta volendo dare anche soddisfazione a coloro che elevino una simile obbiezione, vorrebbe limitato l'arbitrio e la latitudine d'ordinario lasciata ai magistrati giudicanti, dimodochè non potessero applicare nè il minimo nè un grado medio della pena, ma dovessero necessariamente considerare la qualità della persona offesa come una circostanza aggravante, e tale una circostanza aggravante da far meritare all'offensore l'applicazione della pena ordinaria scritta nel Codice penale per le offese ai privati, ma elevata al suo massimo grado.

Questa proposta, o signori, sembra offrire molti vantaggi.

Anzitutto essa elimina quel concetto fastidioso ed ingiusto del pareggiamento della persona del Pontefice al Re, e considera il primo qual è in realtà, intieramente estraneo all'ordine civile e politico dello Stato, non essendo veramente il Pontefice nè un sovrano, nè

un funzionario pubblico, ma posto, lo ripeto ancora una volta, fuori di tutti gli ordini amministrativi e politici del paese.

Inoltre con essa, applicandosi il diritto comune con codesto aggravante, schivasi l'inconveniente di sollevare tutte le altre questioni speciali, che sono inevitabili nel sistema della Commissione.

Quali sono queste questioni? Ve ne indicherò le più importanti. La prima e la più ardua è quella della estensione della pena capitale per l'attentato contro la persona del Re anche all'attentato contro la persona del Pontefice.

Si è fatto già osservare, o signori, che l'articolo 153 del Codice penale non punisce di morte il solo attentato alla vita, ma qualunque attentato alla persona. La differenza è così grande, che nelle riforme recentemente apportate ne' Codici penali della Prussia e del Belgio, quei legislatori si sono affrettati a fare scomparire questa enormità, essendo manifesta ingiustizia per servile adulazione, confondere in una sola penalità, nella penalità estrema del supplizio capitale, fatti svariatissimi, cioè le tante offese materiali che non tendano alla consumazione dell'omicidio, egualmente che la compiuta distruzione della esistenza. Ed oggi in quei Codici veggonsi diversamente puniti l'attentato alla vita del sovrano, e con pena di gran lunga più mite l'attentato semplicemente alla persona, ma senza l'intenzione di ucciderlo.

Questo progresso è ancora un desiderio nel nostro Codice penale. Io dunque prego il mio onorevole amico Pisanelli di riflettere che la conseguenza pratica della sua proposta e del rigetto della mia sarà questa che, tutti quelli i quali commetteranno contro la persona del Pontefice uno dei tanti fatti che trovansi avviluppati nella dizione abbastanza vaga e generica dell'*attentato alla persona* saranno inesorabilmente puniti, dice l'articolo del Codice, col supplizio dei parricidi, e perciò il mio onorevole oppositore assumerà la responsabilità di trascinarli al patibolo!

Ora, questa questione gravissima sarebbe completamente lasciata da parte col sistema dell'applicazione del diritto comune, emendata anche e limitata colla disposizione di doversi applicare le pene del diritto comune per le offese ai privati nel loro *maximum*.

Inoltre sarebbero evitate anche le altre due questioni, se, cioè, l'azione penale debba essere pubblica o privata, e se tutti questi reati debbano sempre dichiararsi di competenza delle Corti d'assise, o alcuni lo siano benanche dei tribunali correzionali. Pareggiati questi reati ai reati comuni ed ordinari, ne verrebbe di necessaria conseguenza che quelle azioni le quali riguardassero reati per cui la legge richiede l'istanza o richiesta dalla parte privata, tali tuttavia rimarrebbero; e del pari, per quanto concerne la competenza, tutti i crimini e delitti pei quali il Codice di procedura penale investe di competenza le Corti d'assise

non cesserebbero di esserne giudicati anche quando fossero commessi contro la persona del Pontefice.

Finalmente, o signori, tanto nelle proposte della prima categoria, come in questa seconda, ed è giustizia riconoscerlo egualmente in quella della Commissione, con eloquente consentimento trovasi sempre la ultima importantissima proposizione, che spero possiamo riguardare di già come una preziosa conquista assicurata nella nostra legislazione, contro ogni ritorno di deplorati abusi, cioè la dichiarazione che la discussione degli atti e delle materie religiose, sia nella stampa, sia negli scritti e nei pubblici discorsi, debba essere assolutamente libera, sì che ormai è da sperare che questa libertà in avvenire abbia ad essere seriamente ed efficacemente garantita.

Rimane una terza ed ultima specie di proposte, e sono speciali emendamenti proposti da parecchi onorevoli deputati, e la stessa mia antica proposta, la quale ora diviene sussidiaria ossia subordinata alla precedente, per introdurre alcuni particolari e necessari miglioramenti nel testo proposto dalla Commissione, se questo dovesse adottarsi.

La Camera mi continui ancora per alcuni istanti la sua indulgenza, acciò possa persuadersi che non sarebbe possibile approvare l'articolo proposto dalla Commissione senza alcun miglioramento.

L'ordine del giorno puro e semplice non potrà dunque accogliersi tostochè anche questi necessari miglioramenti verrebbero a cadere sotto la generica e indistinta reiezione che ne sarebbe l'effetto.

La Camera mi renda giustizia, e giudichi se si possa passare ai voti sul testo della Commissione senza emendarlo.

La Commissione stabilisce che *le stesse pene* per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re, sono estese agli attentati ed alle provocazioni a commetterli contro la persona del Pontefice.

Ora, abbiamo altre volte osservato che tra queste pene vi ha niente meno che una multa, la quale può elevarsi sino a cinquanta mila lire, ond'è una confisca mascherata a danno di povere ed innocenti famiglie; ed inoltre a cautela di questa multa avvi l'eccezionale provvedimento di un anticipato sequestro, in pendenza del giudizio, dell'intero patrimonio dell'imputato.

Non posso credere assolutamente che la Commissione abbia avuto in animo di estendere anche codeste mostruose sanzioni, le quali dobbiamo sperare che anche pei reati di Maestà scompaiano dal nostro Codice. Non posso rassegnarmi a pensare che dall'onorevole Pisanelli si vogliano nuovamente consacrare nel Codice penale, estendendone l'applicazione agli offensori del Pontefice. (*Segni di diniego dell'onorevole Pisanelli*).

L'onorevole mio amico Pisanelli mi fa col capo cenno di no; ed io me ne compiaccio con lui: ma se egli ciò

non vuole, deve permettere che il testo della Commissione possa essere migliorato; deve lasciare che possano approvarsi gli emendamenti che tendono ad eliminare da questa legge la vergogna della enorme multa di 50,000 lire, e dell'anticipato generale sequestro dei beni.

Nella seconda parte del suo articolo la Commissione non punisce soltanto l'ingiuria, ma adopera una parola generica ed elastica, una parola ch'è stata riconosciuta sommamente pericolosa nella giurisprudenza francese, cioè la parola *offese*; e statuisce che le *offese* e le *ingiurie pubbliche* commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con *fatti*, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite coll'articolo 19 della legge stessa.

Lascio stare che l'articolo 19 della legge sulla stampa è quello che contempla le *offese al Re*, e così ricompara sempre quel prediletto pareggiamento che sembra essere in cima di tutt'i pensieri della Commissione, e dominare fatalmente tutte le sue elucubrazioni.

A parte ciò; in vece di adoperare la parola *offese*, sarebbe preferibile usare la voce *oltraggi*, la quale meglio determina la natura dei fatti che s'intendono incriminare. Inoltre allorchè si parla di *discorsi*, dovrebbero adoperare almeno la locuzione dell'articolo 468 del Codice penale, cioè *discorsi in pubbliche adunanze*; altrimenti, o signori, io vi prego di considerare che lasciando il testo com'è proposto dalla Commissione, voi porterete a Roma un sistema a cui quella città, anche sotto il governo dei Papi, non è stata mai abituata; perchè se in un caffè, in un'osteria, due vicini parleranno a bassa voce, e si lasceranno sfuggire una espressione di irriverenza verso il Pontefice, una guardia di pubblica sicurezza ignorante, potrà ravvisarvi l'*offesa* e condurli in prigione; e così i poveri Romani, cui il governo dei Papi non aveva finora potuto strappare la libertà della parola, dovrebbero perdere anche questa, grazie al novello regime che sarebbe da voi introdotto. Io comprendo che soltanto discorsi profferiti in *pubbliche adunanze*, che implicano la serietà, la deliberazione, il proposito di produrre determinati effetti possano dar luogo a processi; onde è manifesta la necessità di migliorare anche in questa parte la proposta della Commissione.

Finalmente, o signori, tralasciando altre minori osservazioni, con la terza parte della proposta della Commissione recisamente si dichiara pubblica l'azione penale per tutti questi reati, anche pei lievissimi. Qui l'onorevole Pisanelli ha detto: vorreste sul serio reputare necessaria una querela del Pontefice? Questa non potrebbe aversi, non avrebbe mai luogo.

Incomincio dal rispondergli che contro la sua opinione stanno l'esperienza ed il fatto. Potrei rammentare parecchi processi; ne rammenterò uno solo che agli egregi colleghi, antichi deputati piemontesi, non

può essere ignoto. Divenne famoso in Torino il processo contro Giovanni Mosca, gerente della *Voce del deserto*, giornale diretto dall'illustre Brofferio, ed il querelante fu il Nunzio apostolico a nome del Pontefice, ed il giudizio arrivò fino alla Corte di cassazione; dunque non ci si venga a dire che ripugna tanto alle abitudini dell'autorità pontificia di farsi rendere giustizia dai nostri tribunali in materie penali. (*Bravo!*)

Ma qui, signori, permettetemi di richiamare tutta la vostra attenzione, perchè io credo questa una questione delicata, nell'interesse stesso del nostro Governo. Prego il Ministero di ben rifletterci e di pensare non solo a sè, ma alla condizione che prepara ai suoi successori. Io credo che per due precipui motivi non possa ammettersi in modo assoluto l'azione pubblica contro gli autori di semplici delitti per diffamazioni, offese ed ingiurie verso la persona del Pontefice.

In primo luogo, ciò sarebbe aggravare il nostro Governo e tutti gli agenti del pubblico Ministero in Italia di una spaventevole responsabilità. Ciò darebbe indubitatamente il diritto ai giornali ultracattolici di gridare che si chiudono gli occhi, che non si osservano le leggi, che non si fanno i processi, che vi è una connivenza colpevole nel Governo e nei suoi agenti a pro degli offensori del Pontefice. Siatene certissimi.

(*Conversazioni a destra*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

MANCINI. Qualunque potesse essere lo zelo, che potessero con tutta sincerità gli agenti del pubblico Ministero, non si giungerebbe mai a sopprimere codeste lagnanze, le quali riempirebbero il mondo cattolico, e forse trarrebbero in errore i creduli.

Ora, signori, volete voi stabilire tale uno stato di cose, che per forza ogni mattina il pubblico Ministero tema di mancare al proprio dovere, di procacciare richiami e lamenti verso il Governo, se non inizia un processo penale contro chiunque lasci cadere in un giornale qualche frase che possa in menoma guisa ferire la suscettibilità del Pontefice e la sua autorità? Voi avrete iniziato un deplorabile sistema di persecuzione contro la libera stampa; voi ingombrerete i tribunali delle prime città d'Italia di questa specie di processi; ne avrete forse a centinaia; e sarà questo il fatto dell'improvvida disposizione che avrete scritta nella legge. Nel sistema contrario, il nostro Governo non avrà alcuna responsabilità, poichè egli potrà dire: la via dei tribunali è aperta sempre a nome del Pontefice per farsi rendere giustizia; essi non la negheranno mai; ma in tal modo il Ministero pubblico non sarà obbligato di ufficio a far nulla, dappoichè la natura del reato abbisogna della richiesta.

Il secondo motivo è forse ancora più grave del primo.

In questi processi, o signori, non di rado accade, e mi permetta la Camera parlarne per la mia esperienza, con qualche cognizione di causa, non di rado accade

che l'impedire il giudizio possa interessare più di chi offende la stessa parte offesa. Vi sono certi reati, certe accuse, derisioni o rivelazioni di certi fatti che, la parte offesa, desidera che rimangano nell'oblio, che siano cancellati come la impressione fugace d'un giorno e che non ottengano una consacrazione permanente e durevole, che deriva dalla pubblicità e solennità di un processo.

Uno dei motivi, o signori, per cui tutti i legislatori hanno dichiarato i reati di diffamazione e d'ingiuria di azione privata, nel senso, cioè, che non fosse lecito al giudice di procedere, se non ad istanza della parte offesa, fu questo appunto di lasciare l'offeso medesimo giudice dell'opportunità e della convenienza di un pubblico giudizio, sicchè egli potesse, ova lo stimasse, meglio provvedere alla tutela della sua dignità e del suo decoro col silenzio e col disprezzo.

Voi adunque togliereste al Pontefice questa preziosa ed utile facoltà, che non negate all'ultimo dei cittadini diffamato ed ingiuriato. Dal che inoltre discenderebbe pure di necessaria conseguenza che lo spogliereste dell'attributo ancora più prezioso di rinunciare al processo e di perdonare a' suoi offensori; così egli che non ha più, come si è detto, il diritto di grazia e di amnistia, non essendo più certamente un sovrano, egli sarebbe al disotto dei semplici cittadini, anche in ciò che gli sarebbe negato il potere di desistere dalla sua azione e di pronunziare, secondo le ispirazioni della legge di carità, una parola di perdono e di pace.

E qui non occorre dimostrarvi come l'onorevole Pisanelli sia ricorso, non ad un argomento, ma (voglia scusarmi) ad un brillante sofisma, quando ha detto che di ciò possono dolersi unicamente i fautori del potere temporale del Papa, e coloro i quali credono il perdono la più bella gemma della corona dei Re non avrebbero dovuto spezzare a Pio IX questa corona.

Ma che? Tutti i cittadini, senza portare corona, non sono forse in possesso di questo diritto di perdonare le personali offese ed ingiurie o non ricorrendo al magistrato o desistendo? Non è dunque un povero sofisma l'enunciata alternativa?

Invece nel nostro sistema, se nella stampa o scritto fosse incriminata una deliberata contumelia alla religione, esistono già nel Codice penale le disposizioni di legge che provvedono a questo caso, e che ammettono l'azione pubblica. Ma quando si trattasse di offese personali aventi il carattere di diffamazioni ed ingiurie, appunto perchè il Pontefice non è più sovrano, è dovere lasciargli un diritto che non è negato a qualunque cittadino, la libertà di impedire un processo se il voglia, la libertà, quando creda, di desisterne.

Nondimeno, signori, con un mio emendamento, simile a quello dell'onorevole De Witt ed altri, si propone di migliorare la proposta della Commissione, non richiedendo che il Pontefice propriamente e direttamente quereli. Si mantenga all'azione il carattere pri-

vato, e la possibilità di rinunziarvi; ma basterà che il pubblico Ministero abbia un impulso qualunque a procedere, basterà senz'altro che egli faccia fede di essere stato richiesto. E ciò non perchè riguardiamo il Pontefice come un sovrano straniero. Egli non è nè un sovrano straniero, nè un sovrano nazionale; ma quella forma di procedimento che si è creduta conveniente alla dignità di tutti i sovrani stranieri, appunto per non lasciare al nostro Governo la responsabilità di dover procedere d'ufficio, è giusto che si estenda anche alle offese fatte alla persona del Pontefice, cui non vogliono negarsi le assimilazioni onorifiche a' sovrani.

L'onorevole Pisanelli finalmente si pronunciò con maggiore severità, precisamente contro quella parte del mio principale emendamento, su di cui forse gli parve più facile ad ottenersi l'assenso della Camera, cioè la proposta che, senza farsi un nuovo Codice penale ad uso speciale del Papa, si applicassero pure il Codice penale comune e la legge della stampa come pei privati; ma ad un tempo si rendesse un omaggio a ciò che l'onorevole Pisanelli chiamava concetto politico della legge o sentimento della coscienza universale, cioè, alla necessità di dare una pena alquanto più grave a coloro che offendessero la persona del Pontefice, e quindi applicare il massimo della pena.

L'onorevole Pisanelli qualificò codesta proposta più viziosa di tutte le altre, perchè con essa si veniva a negare ai magistrati il diritto di proporzionare nella latitudine dei gradi la misura della pena all'entità del reato; come se l'onorevole Pisanelli non sapesse che non sono rari i casi nel Codice penale, in cui, appunto perchè è possibile un apprezzamento legislativo, è il legislatore stesso che *minimum relinquit arbitrio judicis*, e dice al magistrato: io anticipo quello che prevedo, il giudice forse costantemente si sentirebbe obbligato a fare; e però non voglio lasciargli l'arbitrio di diminuire la pena (salva sempre l'applicazione delle circostanze attenuanti).

Non vi è qui dunque alcuna ripugnanza alle consuetudini legislative e ad altre disposizioni del Codice penale, nè ombra di ragione ai gratuiti rimproveri che in proposito si sono fatti.

Signori, io mi riassumo. La proposta dell'ordine del giorno puro e semplice avrebbe potuto essere dimostrata non conforme al regolamento; ma io per amore di brevità ho preferito di combatterla unicamente per la natura delle questioni che stiamo discutendo. Pensate che il paese riconoscerebbe essersi voluta evitare e sopprimere una discussione e la speciale votazione di proposte, che toccano così davvicino gli interessi di tutta la nazione, e alle quali tutti siamo interessati, e più di tutti gli scrittori, coloro i quali fanno la professione di pubblicisti, e quelli specialmente che si consacrano alla missione d'illuminare il pubblico sopra argomenti che hanno rapporto colle discussioni religiose.

Perchè dunque vogliamo noi sacrificare con forme eccezionali e sommarie l'adozione di leggi di tal natura, percorrendo con la benda sugli occhi e con temerità questo campo, privando costoro finanche dell'ordinaria guarentigia che hanno tutti, quella cioè, che si proponcano al voto della Camera tutt'i possibili speciali miglioramenti al testo della legge? La Camera ha la sua maggioranza, essa è libera di respingerli ma non isfugga di votarli. Nè si potrà a questo punto temere che vi sia perdita di tempo, poichè la discussione ormai possiamo riguardarla in questo modo esaurita. Ora sento tutto il bisogno di chiedere scusa agli egregi colleghi proponenti que' vari emendamenti, che mi fecero l'onore or ora di delegarmi a rappresentarli, se ho fatto così imperfettamente e così debolmente all'improvviso e con brevi cenni, in loro vece, quell'ufficio che essi tanto meglio di me avrebbero saputo compiere.

Facciamo dunque tutti un sacrificio: abbandoniamo la discussione delle singole proposte; ma la votazione è necessaria. Dobbiamo noi accettare il testo della Commissione tal quale fu presentato, respingendo in massa la votazione di tutti i miglioramenti che vi si potrebbero introdurre?

Io spero, signori, che quest'esempio non sarà dato, che questo scandalo non avverrà; gioverà assai più alla dignità della Camera se respingerà la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice e passerà poscia alle diverse votazioni, con quell'ordine che l'onorevole presidente stimerà, sopra i singoli emendamenti già proposti e discussi. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

PISANELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Dichiaro innanzitutto che, nel proporre l'ordine del giorno puro e semplice, io aveva in mente che questo si riferisse a tutti i concetti che si erano venuti manifestando nella discussione, opposti al progetto della Commissione, e con questo ordine del giorno io non intendeva, nè poteva vincolare la Camera in modo da impedire che, mettendosi ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, fossero dimandati quei mutamenti di forma che si stimassero più atti a chiarire il pensiero.

Dopo questa dichiarazione io approfitto della facoltà che mi ha data il signor presidente per rispondere al fatto personale.

L'onorevole Mancini ha detto che io aveva avvertito la Camera che, discutendo questa legge, non bisognava tener conto dell'estetica giuridica, dei principii di diritto, e che si poteva votare anche per ragioni politiche una legge anormale.

Se io avessi detto ciò, indubitatamente le mie parole avrebbero tradito il mio pensiero. Il mio concetto è stato questo solo, cioè: noi siamo dinanzi ad una posizione anormale, noi siamo dinanzi ad una posi-

zione che alcuni possono reputare difforme dai principii del diritto comune, noi siamo diuanti ad una posizione che per la natura delle cose è anormale, ed a questa posizione non si provvede con i principii del diritto comune e con le regole ordinarie della giurisprudenza.

Ma, quando io accettava l'articolo della Commissione, il mio animo era sotto l'influenza dell'autorevole voce dell'onorevole Mancini; all'animo mio era di guarentia la dottrina e l'autorità dell'onorevole Mancini, perchè ha spinto la Commissione a proporre quell'articolo e molti ad accettare l'emendamento proposto dal mio amico Mancini, affatto identico all'articolo che ora propone la Commissione.

Se egli indotto da nuove riflessioni...

MANCINI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PISANELLI... si è fatto ieri a proporre un nuovo emendamento, ed oggi ne propone un altro, è impossibile seguirlo in questa mutabilità di opinioni, effetto del suo smisurato ingegno. (*Mormorio a sinistra*)

Certamente l'onorevole Mancini sa quanta sia la stima che io ho della sua dottrina, per credere che le mie parole in questo momento siano un'ipocrisia.

L'articolo presentato dalla Commissione era stato da lui proposto, era stato accettato da molti deputati che seggono su diversi banchi della Camera, tra gli altri da un onorevole mio amico, magistrato. La sua autorità adunque e questo concorso di opinioni intorno al medesimo concetto, non poteva non essere valevole spinta per me pure ad accettarlo, ed alla Commissione a proporlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MANCINI. Mi si è fatto rimprovero di mutabilità d'opinioni, e si è dichiarato che la Commissione aveva sentita l'influenza della proposta da me fatta.

Dopo la prima proposta da me fatta abbiamo veduto sopraggiungere nella Camera le tante altre che furono deposte sul banco della Presidenza, e sulle quali era chiamata a formulare una proposta definitiva la nostra Commissione.

Quando io ho veduto quale immensità di ardue questioni, (e credo di averlo già innanzi dimostrato) sorgessero dalla nuova proposta, e fosse inevitabile discuterle qualora si fosse entrato nelle idee della Commissione; non ho già abbandonata la mia modesta proposta di miglioramento del suo articolo; ma ho creduto che fosse consiglio di prudenza e di giustizia adottare un sistema preferibile a tutti, non solo come il più semplice, ma specialmente perchè evitava le spaventevoli conseguenze del pareggiamento ed estensione della pena capitale tanto per l'attentato alla vita quanto per ogni attentato alla persona del Pontefice. (*Mormorio a destra*)

BONGHI, relatore. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori a sinistra*)

MANCINI. Allora mi sono creduto nel diritto e nel dovere di aggiungere la mia nuova proposta preliminare. Se si porti lo sguardo sopra il foglio a stampa degli emendamenti, si vedrà che io non ho abbandonato la mia prima proposta; soltanto l'ho renduta subordinata, come io aveva già annunziato in uno de' discorsi che pronunziai avanti la Camera.

Del resto, o signori, che se ne può concludere? Che io ho udite le osservazioni dell'onorevole Nicotera, e dell'onorevole Pisanelli, e ne ho profittato. Quest'ultimo ieri l'altro ci disse solennemente che egli abborriva da questo pareggiamento del Pontefice al Re, e le sue parole partendo da quei banchi e dalla sua persona, ebbero autorità anche sopra di me per farmi riflettere meglio al dover mio come legislatore.

Or come mai egli, che ieri l'altro abborriva da questo pareggiamento, oggi ha adoperato la sua voce per propugnarlo? Ed egli ha diritto di rimproverar me di mutabilità di opinione? (*Vivi segni di approvazione a sinistra*)

Permettetemi, o signori; una dichiarazione. Compreso dal sentimento de' miei doveri, in quest'Aula non porto una cieca tenacità delle mie opinioni, non conosco le meschine seduzioni dell'amor proprio; ma disputo con sincerità di coscienza per illuminarmi e per far le leggi giuste e le migliori. Preferisco adunque sentirmi qualificare arrendevole alle ragioni ed alla luce della discussione, piuttosto che meritare, come forse altri, e con pubblico danno, la taccia di ostinato e di testardo. (*Bravissimo! a sinistra*)

RAELLI, ministro di grazia e giustizia. Signori, l'onorevole Mancini, per far respingere l'ordine del giorno puro e semplice, finiva il suo discorso coll'accennare che era veramente strano il volere soffocare la discussione sugli emendamenti, e coll'ordine del giorno puro e semplice privare la Camera della facoltà d'introdurre quelle modificazioni che all'articolo della Commissione sarebbero state necessarie e conformi alla giustizia.

In quanto alla discussione, mi sembra che al rimprovero di non volerla più oltre continuare risponde il fatto che da quattro giorni molti oratori hanno discusso, nella massima parte, contro la proposta della Commissione, e l'onorevole Mancini ha ora anche portato il peso della sua parola in difesa di tutti gli emendamenti che si sono proposti. E però non si può affatto sostenere che, se la Camera accetta l'ordine del giorno, abbia impedito la libera discussione sugli emendamenti e sull'articolo. Né io credo che colla proposta dell'ordine del giorno si venga ad impedire che si faccia giudizio sugli emendamenti medesimi, perchè è facile comprendere che coloro i quali credono che la proposta della Commissione non corrisponda al bisogno e allo scopo cui la Camera intende, voteranno contro l'ordine del giorno. Epperò non vi ha nulla di strano nella proposizione dell'ordine del giorno, nè il suo rigetto potrebbe importare il rigetto dell'articolo 2, per

chè resterà sempre libero di poterlo ammettere, con o senza modificazioni, votando sugli emendamenti medesimi.

Quindi io credo che la Camera, ammettendo l'ordine del giorno, dimostrerà soltanto di aver pronunciato anche sugli emendamenti, in quanto che ritiene che l'articolo proposto corrisponde a ciò che la cosa pubblica esige.

Ma veramente l'articolo 2 corrisponde a quanto si ha in mira colla legge che si propone; ovvero sono fondati tutti i rimproveri e tutte le accuse che sono contro lo stesso direttore?

Il progetto della Commissione provvede a due reati che sono distinti fra loro, ma che con arte oratoria e con molta insistenza sono stati nella discussione insieme confusi, in modo da riflettere sull'uno la gravità della pena che colpisce il primo, e da far gravitare sul primo l'imputazione di contrariare la libertà dei cittadini chesi rimprovera al secondo. Il primo è l'attentato contro la persona del Sommo Pontefice, e si nega di applicarvi la stessa pena scritta nelle leggi per l'attentato contro il principe.

Su questa obbiezione troppo lungamente è stato discusso perchè io possa aggiungere nuovi ragionamenti in proposito; si tratta di ammettere o di rigettare la proposta perchè gli emendamenti, dirò così, di redazione e di modificazioni non riguardano questa prima parte dell'articolo. Cotesta parte poggia sul concetto che sia necessaria cotesta assimilazione, sia per le leggi da noi già votate, sia, indipendentemente da queste leggi, per la istituzione propria del Pontefice e per la condizione in cui trovansi dopo aver perduto il principato civile.

Si dice, in contrario, che l'attentato contro il principe è così severamente punito, in quanto chi attentava contro di esso attacca il rappresentante della sovranità nazionale, mette in cimento la costituzione dello Stato e si va incontro al pericolo di arrestare, per dir così, l'andamento normale dell'ordine sociale interno, lo che secondo gli oppositori non si verifica quando si tratta dell'attentato contro il Sommo Pontefice.

Ma, o signori, voi avete sentito da vari oratori e, più che sentito da essi, io credo che internamente sentite, e comprendete benissimo, come un attentato che si commetta contro la persona di colui, che nella credenza dei cattolici, vale a dire nella credenza della massima parte degli Italiani e di molti esteri, rappresenta la comunione a cui appartengono, come l'attentato contro la sua persona possa produrre una pubblica perturbazione, e compromettere la sicurezza interna dello Stato, perchè tutti i cittadini cattolici si crederebbero lesi nei loro dritti, nei loro interessi più cari, e che lo Stato è obbligato loro garantire, non già per la verità della loro credenza religiosa, ma per la loro qualità di cittadini. E questa gravità del danno che per la sicurezza pubblica può risultare dallo at-

tentato contro il Sommo Pontefice è il vero criterio a giudicare della giustizia e della convenienza delle disposizioni per l'attentato stesso.

Nè l'attentato è severamente punito solo quando colpisce il Capo dello Stato, ma anche quando è diretto contro le altre persone della sua famiglia, per le quali di certo non vi sarebbe quel grave pericolo della Costituzione dello Stato, che dagli oratori in contrario si adduce come l'unica ragione della severità della pena per l'attentato contro la sacra persona del Re, e quindi per dire che l'attentato non poteva essere che un reato speciale contro la sola persona del Capo dello Stato civile.

In quanto poi alla definizione dell'attentato, comprende la Camera quanto sia difficile il potere impegnarsi in una questione scientifica di diritto sulla definizione dei fatti che possono costituire l'attentato. Mi permetto però di dire che certamente, se gli onorevoli oppositori, anzichè trovarsi a discutere sulla materia per fare la critica dell'articolo proposto, si trovassero a difendere imputati, di certo io credo che non sarebbero così larghi nel definire l'attentato.

Fortunatamente, o signori, noi non abbiamo avuto mai caso di venire alla applicazione dell'articolo 153, e io spero che non lo avremo mai in Italia. Spero che lo stesso avvenga per l'attentato contro la persona del Pontefice; e però non bisogna neanche scendere a tutti questi timori e a tutte queste diffidenze che si ha e che si deve avere quando si tratta di far leggi per casi ordinari, quando si tratta di far leggi che devono provvedere alle comuni e giornaliere violazioni dei dritti garantiti da sanzioni penali.

Esclusa così, o signori, la obbiezione fondamentale contro la prima parte dell'articolo, e che può dirsi la obbiezione di sistema, quella cioè di non doversi fare alcuna differenza tra le offese contro la persona del Sommo Pontefice e quelle contro qualsiasi altro privato cittadino, è evidente che per le stesse ragioni si debbano respingere tutti gli emendamenti nello stesso ordine d'idee proposti per il rigetto del secondo alinea dell'articolo 2 proposto, riguardante le ingiurie e gli oltraggi che sono diretti contro la persona del Sommo Pontefice.

Per sostenere gli emendamenti che direi di redazione, si accennava che mancava una precisa definizione degli atti o discorsi che possano veramente essere incriminati e che, secondo la legge, dovevano essere fatti in adunanze pubbliche.

Ma pregherei sul proposito di osservare che, quando la Commissione ha usato nel principio le parole *le ingiurie ed offese pubbliche*, nella parola *pubbliche*, si intende benissimo che si richiede tutto ciò che a termini della legge è necessario per questa qualità.

E notate, signori, che per la incriminalità delle ingiurie, non è necessario (come per equivoco nella foga dell'orazione era excepto dall'onorevole preopinante),

non è necessario che le ingiurie o i discorsi siano pronunciati in pubbliche adunanze, ma basta che lo sieno in luoghi pubblici alla presenza di due, o più persone.

Dunque crediamo che la parola *pubbliche* usata nella legge provvede a sufficienza per determinare quali sono le ingiurie che sarebbero colpite da quest'articolo.

La seconda obbiezione riguarda la gravità delle pene. (*Conversazioni*)

Già vi ho detto che a questo riguardo militano le stesse ragioni per le quali si è creduta meritevole di uno speciale riguardo la persona del Sommo Pontefice, la quale vuol essere in special modo difesa, non solo dalle offese e dagli attacchi alla sua persona fisica, ma benanco dagli attacchi alla sua persona morale. Nè poi la pena dell'articolo 19 della legge sulla stampa può dirsi eccessiva, e vi ha il rimedio nella latitudine della pena medesima, perchè si tratta della pena del carcere estensibile a due anni e di multa estensibile sino alle 3000 lire. Per conseguenza il magistrato che dovrà applicare la pena può infliggere quella che corrisponda più giustamente alla gravità dell'ingiuria e alla responsabilità del colpevole.

Un terzo rimprovero si è mosso all'articolo della Commissione, e questo riguarda la dichiarazione di essere pubblica l'azione penale pei reati di cui si tratta. Alcuni respingono l'azione pubblica per una ragione di diritto, cioè perchè l'azione deve essere pubblica allora soltanto che si tratta di offese recate ad un funzionario dell'ordine civile. Altri, con molto accorgimento, e fra essi, colla sua solita eloquenza, l'onorevole Mancini, la respingono, perchè può essere un'arma doppiamente pericolosa, pericolosa, cioè, per l'offeso e pericolosa pel Governo, che sarà impegnato ogni giorno in liti infinite, se non vuole esporsi all'accusa di avere voluto una legge per non eseguirla.

In quanto alla ragione giuridica voi comprendete (e già l'onorevole Mancini l'accennava) che, indipendentemente dalla qualità di funzionario pubblico che può avere l'individuo, vi sono tanti altri delitti ed anche contravvenzioni di azione pubblica la quale è data tutte le volte che la punizione del reato è richiesta, più che dall'interesse privato della parte lesa, dall'interesse pubblico della società.

Ora, signori, nel sistema, come vi dissi, della Commissione e del Governo, nella pena del reato di offesa od ingiuria verso il Sommo Pontefice non si tiene tanto conto dell'individuo per se stesso, ma piuttosto della sua qualità, e per essa della somma degli interessi e del diritto di una gran parte dei cittadini, e di conseguenza è obbligato lo Stato a garantire questo diritto. Ecco la ragione giuridica.

Vi ha poi la ragione di convenienza.

Dicevasi: ma voi l'obbligate per forza a venire a discutere l'ingiuria, e così privarlo di ciò che a un cit-

tadino privato è permesso, la facoltà di evitare una maggiore pubblicità e di perdonare.

Vi prego di riflettere l'enorme differenza che vi è tra l'ingiuria al privato, la quale generalmente non può riguardare se non un fatto che lo colpisce nella sua vita privata, dall'offesa diretta specialmente contro il Pontefice, la quale va in tal caso a colpire i suoi atti ecclesiastici, i principii e le materie religiose. Ed era appunto per questa ragione che contro questa disposizione si opponevano alcuni col dire che l'accordare l'azione per le ingiurie contro il Sommo Pontefice, avrebbe portato una limitazione di quella libertà di discussione dei suoi atti e delle materie religiose, cui certamente non si può affatto rinunciare. Ora, signori, una volta che si tratta di offese le quali possono colpire gli atti da lui fatti nell'esercizio della sua autorità, non vi può essere per nulla quel pericolo di pubblicità, che si trova soltanto quando si tratta d'ingiurie verso i privati e per fatti che le parti offese avrebbero interesse di coprire col silenzio.

Resta finalmente il pericolo di essere esposti a fare un'infinità di giudizi. Questo timore mi fa conoscere come l'onorevole Mancini non divida l'opinione di coloro i quali, abbandonandosi ad un ottimismo (che io desidero che avvenga, ma di che non si può essere sempre sicuri), credevano che la persona del Papa era a sufficienza garantita dalla riverenza di tutti, molto più dopo che era finito il principato civile.

E se veramente, o signori, fosse cessato già questo risentimento che spingeva, sovente, a delle contumelie contro il Pontefice in ragione di trovare in lui il nemico dell'unità italiana, l'ostacolo al compimento dei nostri voti, se fosse cessato, ed io spero che lo sia, o che presto cessi in tutti, in questo caso voi comprendete che non vi è da temere una frequenza dei reati preveduti dall'articolo; perchè coloro i quali sentono altrimenti nelle materie religiose, coloro i quali non dividono tutti i principii del cattolicesimo, o, molto meno, seguono quanto il Pontefice insegna nelle materie morali e politico-religiose, avranno tutta la libertà della discussione, senza che qualunque siasi loro parola, ancorchè amara, quand'anche la discussione sia spinta con calore e vivacità, non vi sarà mai quell'insulto, quell'oltraggio, quell'ingiuria che la legge ha voluto colpire.

Se invece si teme che ancora vi sia, o possa esservi una tale ostilità da esporre il Pontefice ad insulti, ad oltraggi, ad attacchi i quali costituissero un reato, un abuso della più ampia libertà di discussione, ed in questo caso, o signori, è interesse nostro, è interesse dell'Italia che questi oltraggi siano puniti qualunque sia il lavoro, qualunque sia la cura alla quale si esporrebbe il pubblico Ministero.

Quanto poi alla libertà di discussione, io credo che vi sia ampiamente provveduto coll'ultimo alinea, e me ne assicura il fatto di esservi stato unanime assenti-

amento sulla proposta, che, quanto diceva l'onorevole Pisanelli, ognuno di noi può assumere sinceramente come le espressioni del proprio sentimento.

Sì, o signori, se si trattasse di una legge di persecuzione religiosa, se si trattasse di una legge che ponesse ostacolo alla libera discussione, alla critica, alla censura di qualunque sia parte delle istituzioni religiose, di qualunque atto del Pontefice, sono certo che nessuno di noi vi darebbe il suo voto; ma quando voi trovate che questa legge garantisce piena e libera la discussione, ma soltanto punisce le ingiurie e le offese che sono una cosa ben diversa dalla libera discussione, io credo, o signori, che voi ben comprendete l'importanza della legge medesima, tenendo conto delle circostanze politiche in cui siamo, e non esiterete a votare l'articolo, ed adottare l'ordine del giorno per respingere gli emendamenti.

Dissi, o signori, tenendo conto delle circostanze politiche, perchè ho sentito opporre con molta franchezza che siamo stati per dieci anni senza le disposizioni ora proposte e che si è pur tirato innanzi senza gravi inconvenienti; e che tutto al più il Papa potrebbe trattarsi come un sovrano estero e quindi applicarsi al caso suo l'articolo 176 od altre disposizioni del Codice. Ma, signori, i sovrani esteri risiedono nel proprio regno; le ingiurie, gli oltraggi contro loro diretti in alieno paese o non arrivano a colpirli o vi giungono come un'eco lontana; invece essi hanno tanti altri mezzi per farsi rispettare: il Pontefice risiede in Roma, e, dopo avere perduto il principato civile, per essere garantito non ha altri mezzi fuori quelli che noi gli prestiamo nella legge che ora si discute.

E questo anche vale per risposta a quelle belle parole di Arcadio e di Onorio colle quali l'onorevole Mancini cominciava il suo discorso. Non v'ha dubbio, signori, è bello che un principe, il quale vedendo offesa la sua persona, potrebbe punire, risponda con animo generoso che, se le ingiurie derivano da insania, bisogna averne compassione, se da leggerezza, sprezzarle, e se da malizia, perdonarle.

Ma per le ingiurie che possono essere dirette contro quest'autorità ecclesiastica, contro una persona che non ha potere di far punire, la cui inviolabilità all'incanto abbiamo noi interesse di garantire, per tali ingiurie io credo che una simile generosità non potrebbe essere usata dall'offeso, per difetto di potestà, e non potrebbe essere usata da noi in pregiudizio del rispetto dovuto ai nostri concittadini cattolici ed agli esteri, e però non si può adattare al caso nostro. Eccovi perchè il Ministero crede che l'articolo propostovi d'accordo colla Commissione corrisponda perfettamente a quanto esige la cosa pubblica e la giustizia, e che l'ordine del giorno proposto su tutti gli emendamenti non è altro che una dichiarazione che questi emendamenti stessi non sono necessari a rendere la legge giusta ed opportuna.

Voci. Ai voti! ai voti!

(Il deputato Longari Ponzone presta il giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Mormorio d'impazienza*)

Lo prego di limitarsi al fatto personale, poichè, come vede, la Camera è impaziente.

BONGHI, relatore. Se la Camera è impaziente di andare ai voti...

Voci a destra. Parli! parli!

BONGHI, relatore. Allora, giacchè i miei colleghi hanno la cortesia di lasciarmi parlare, io avrò la discrezione di parlare assai poco.

La Commissione non ha bisogno di ritornare sulle ragioni giuridiche dell'articolo che ha proposto, ragioni così splendidamente esposte dall'onorevole Pisanelli e dall'onorevole Raeli, la Commissione non ne sentirebbe neanche forse il bisogno, quand'anche questi due eccellenti oratori non avessero discorso, non avendo essa fatto altro che seguire in questa proposta, che ha ripetuto due volte alla Camera, se non le idee dell'onorevole Mancini.

L'onorevole Mancini ha dimenticato, nella breve risposta che ha dato all'onorevole Pisanelli, che la prima sua controproposta fatta alla proposta della Commissione era stata questa:

« Le pene stabilite per le offese alla persona del Re, contemplate negli articoli 153 e 468 del Codice penale, 14 e 19 della legge sulla stampa, sono estese alle identiche offese commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice, non impedita però la libera discussione anche nelle materie religiose. »

E la Commissione, docile al suo collega ostinatamente assente dal suo seno, e non potendo sentire la sua parola nel suo seno, ha ascoltato il suo consiglio scritto, ed in luogo di formulare, come aveva fatto, il principio dei decreti già pubblicati in Roma e delle leggi già presentate alla Camera, in astratto e in genere, ha seguito la via che l'onorevole suo collega lontano le tracciava, ed è andata rintracciando come le sanzioni speciali del Codice penale si dovessero applicare alla persona del Pontefice.

La Commissione non ha fatta altra variazione in questo sistema. (*Segni d'impazienza a sinistra*)

Voci a destra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Lascino parlare! Onorevole relatore, come ella ben vede, la Camera è impaziente.

Molte voci a destra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Chieggo a coloro che dicono *parli*, se vogliono che continui la discussione.

BONGHI, relatore. Io non fo che esporre il concetto della vostra Commissione. Dunque la Commissione non ha fatta altra variazione in questo sistema che esprimere il contenuto dei testi nella citazione degli articoli, e questo per impedire che potesse intendersi che, per la citazione dell'articolo 153 del Codice penale del 1859,

la pena di morte, che in quell'articolo è comminata all'attentato alla persona del Re, s'intendesse estesa anche dove oggi non vige.

Pertanto la Commissione non ha bisogno di difendersi. Essa, nel proporre quest'articolo, ha seguiti i suggerimenti, non solo della maggior parte dei colleghi che stanno da questa parte, ma di un deputato che parla a nome dell'opposizione della Camera in tante occasioni ed anche ora.

È vero che quest'onorevole deputato ha ieri fatte tre proposte diverse: dapprima ha accettata la proposta dell'onorevole Crispi, la quale avrebbe sospesi i decreti pubblicati nell'ottobre dal Governo (*Mormorio a sinistra*), ed avrebbe assoggettato il Papa al diritto comune...

CRISPI. Non parliamo più di questo.

BONGHI, relatore... e poi ne ha fatta un'altra quando quella dell'onorevole Crispi fosse passata; e con questa seconda proposta i reati contro la persona del Pontefice, che egli nella prima proposta fatta aveva riconosciuti delitti pubblici, delitti implicanti violazione dell'ordine pubblico, sono invece equiparati ai reati contro i privati.

Ora, poteva la Commissione seguirlo in questa nuova mutazione? Non ha potuto seguirlo, perchè alla Commissione è parso chiaro che, non solo perchè il Governo, ed ha fatto bene, ha pubblicati nell'ottobre quei decreti che ora si riformano in parte, non si potessero oggi dichiarare reati contro un privato quei reati che erano già stati dichiarati di carattere pubblico, ed interessanti tutto lo Stato; ma anche perchè, se vi è cosa chiara è questa, che i delitti di carattere pubblico sono considerati tali per il danno che fanno allo Stato, e certamente non vi sarebbe delitto del quale si potesse dire che risulterebbe alla società un danno maggiore di quello che risulterebbe da un reato contro la persona del Pontefice.

Pensate di quanti Italiani, di quanti forestieri balzerebbe il cuore d'orrore quando qualunque reato contro il Papa fosse commesso in Italia ora che il potere temporale gli è tolto.

Nè qui contento, il Mancini vuole ora che i reati di offesa e d'ingiuria siano dichiarati di azione privata; ma non gli ha egli stesso nella sua prima controproposta voluti di azione pubblica!

La Commissione dunque non può che pregare la Camera di votare il suo articolo così come essa lo ha proposto. Essa non vi propone se non una sola modificazione la quale in parte è di mera forma e consiste in ciò che, invece di dire « L'azione penale pei detti reati è pubblica, » si scriva « I detti reati sono d'azione pubblica, e... » (*Rumori ed interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma lascino che il relatore esponga le modificazioni!

BONGHI, relatore... e in parte consiste in un'aggiunta che alla Commissione davvero sarebbe parsa superflua, ma che fatta non aggiunge che chiarezza, ed è stata proposta da questa e da quella parte della Camera; cosicchè alle antecedenti parole dovrebbero seguire queste altre: « e di competenza delle Corti di assisie. »

Cosicchè il capoverso suonerebbe così:

« I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza delle Corti di assisie. »

Con questa sola modificazione la Commissione prega la Camera a voler votare l'articolo 2 della legge.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, il penultimo alinea dell'articolo 2 rimarrebbe modificato nel modo seguente:

« I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza delle Corti di assisie. »

MANCINI. Se all'onorevole relatore è piaciuto di creare nuovi fatti personali, io non li raccolgo; io mi occupo della legge.

Nella prima parte dell'articolo, dove si parla delle pene, vorrei sapere dalla Commissione se intende di estendere contro gli offensori del Pontefice anche il sequestro generale dei beni, e la multa elevabile a lire cinquanta mila. Mi pare che valga la pena di avere un preciso schiarimento in proposito.

Nella seconda parte, dove sono contemplate le *offese e le ingiurie pubbliche*, domando se la parola *pubbliche* si applica non solo alle *ingiurie*, ma anche alle *offese*.

Inoltre anche nella stessa seconda parte veggo scritto, che le *offese commesse contro la persona del Pontefice* non solo con scritti, discorsi o stampe, ma anche *con fatti* (è la precisa espressione del testo della Commissione), *sono punite colle pene stabilite nell'articolo 19 della legge sulla stampa*. Io dovrei lasciare correre siffatta locuzione, perchè ognuno vede che la locuzione della Commissione importerà che qualunque *offesa reale commessa con fatti*, e perciò con percosse, ferite e lesioni di ogni genere contro la persona del Pontefice, non avrà maggior pena di quella stabilita nell'articolo 19 della legge sulla stampa!! (*Si ride*)

Preferisco tuttavia provocare dalla Commissione anche intorno a ciò uno schiarimento, preoccupandomi della serietà della legge. (*Segni d'impazienza*)

E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole guardasigilli. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quanto alle pene... (*Interruzioni e rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. L'onorevole ministro deve rispondere a quello che si domanda. (*Mormorio*)

Si fermi, signor ministro, finchè i rumori siano cessati.

MANCINI. Ho domandato spiegazioni alla Commis-

sione. Le idee dell'onorevole ministro le conosco; le ha già manifestate; vorrei conoscere quelle della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo anche a nome della Commissione.

Comprendono le loro signorie che la parola può essere data o alla Commissione o al Ministero indifferentemente. Il Ministero poi ha diritto di accennare quale è l'intenzione del Governo.

In quanto alla prima parte, sotto la parola *pene*, non vi ha dubbio che nel linguaggio legale si dovrebbe estendere anche all'articolo 181, il quale stabilisce la multa. Si noti però che l'ammontare di questa multa non è dalla legge determinato in una somma certa per tutti i casi: la somma di cinquanta mila lire, tante volte ripetuta, è il *maximum*; può essere anche di sole lire cinquantuna. Si tratta dell'attentato, reato che bisogna augurarsi non sia mai commesso, o di certo sarà un caso straordinario; e non mi sembra quindi che sia il caso di rifare in questa circostanza la nostra legislazione su questa materia.

In quanto al sequestro, di cui all'articolo 182, mi sembra che, invece di costituire per se stesso una pena, sia piuttosto un mezzo di assicurare il pagamento della multa, e però credo che non vi si possa ricorrere per l'articolo propostovi, che si limita a rendere comuni all'attentato contro il Sommo Pontefice le pene stabilite per l'attentato contro la sacra persona del Re, e bisogna, per regola d'interpretazione, intendere restrittivamente la parola *pene*. Credo d'altronde, se ben mi ricordo, che, dopo la pubblicazione del Codice civile e di procedura penale nel 1865, si ritiene non eseguibile l'articolo 182; e di certo non è stato eseguito nei vari procedimenti che hanno avuto luogo per reati contro la sicurezza dello Stato. Credo quindi a ragione che tutti dobbiamo essere d'accordo nel ritenere che l'articolo 182, relativo al sequestro, non è affatto applicabile.

In quanto alla domanda se la parola *pubbliche* riguardasse tanto le ingiurie quanto le offese, mi sembra che, come è redatto l'articolo, è troppo evidente che si richieda la pubblicità tanto per le offese quanto per le ingiurie, in quanto che, signori, si è ritenuto che da una pubblica offesa gravi conturbazioni possono derivare.

Finalmente, quanto alla critica di aver punito come le ingiurie le vie di fatto contro la persona che in alcuni casi, secondo il diritto comune, meritano pena maggiore, osservo che la parola *fatti*, usata nell'articolo propostovi, non importa le violenze o le offese contro la persona fisica, e che più esattamente si dicono *vie di fatto*; ma s'intendono *fatti* che offendono moralmente la persona, e che perciò costituiscono la ingiuria o l'oltraggio punibile. Ed è in questo senso la parola *fatti* usata negli articoli 185, 471 e 583 del Codice penale. Trovate infatti che nell'articolo 185 si

parla di fatti che siano di natura da offendere la religione...

MANCINI. Domando la parola per uno schiarimento. (*Rumori*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... od eccitarne il disprezzo. Nell'articolo 471 pure si parla di fatti che siano di natura da eccitare lo sprezzo contro la persona del Re, ecc. Si dice finalmente nell'articolo 583: « Tutte le ingiurie (osservate, signori, d'onde abbiamo presa la parola usata nella proposta), tutte le ingiurie o verbali o commesse con fatti, » chè di certo vi può essere un fatto materiale, il quale, senza offendere fisicamente la persona, costituisca l'ingiuria, l'oltraggio, il dilleggio, il disprezzo della persona medesima.

Con questi schiarimenti credo di aver risposto anche a nome della Commissione alle domande dirette dal l'onorevole Mancini.

MANCINI. Ho chiesto di avere almeno uno schiarimento ulteriore alla Commissione. (*Rumori*)

Prego, o signori, di avere un po' di tolleranza, perchè è questione abbastanza importante: spetterà poscia a molti fra noi di trovarsi di continuo davanti i magistrati, che, nell'applicare la legge, potranno togliere a guida queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Formoli la sua domanda.

MANCINI. L'onorevole ministro, che solo ha risposto nel silenzio della Commissione, ha detto che la parola *fatti* era relativa all'articolo 583 del Codice penale; ma compiaciassi riflettere alla diversità del *soggetto* in quel testo di legge e nell'attuale.

L'articolo 583 è scritto così: « Tutte le *ingiurie* commesse con fatti, scritti, o in altro modo qualunque, ecc., sono punibili. » Ognuno sa che vi sono le ingiurie consistenti in gesti, o atti dispregiativi, che non sono parole, nè scritti. L'imbarazzo nasce da che la Commissione non ha voluto trasportare questa locuzione nell'articolo che ora propone; ma in esso si legge: « le offese e le *ingiurie*... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

MANCINI... pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, *con fatti*, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite con le pene dell'articolo 19 della stessa legge sulla stampa. »

Vede l'onorevole ministro che, se si dicesse solo *le ingiurie*, non avrei nulla da osservare, e mi terrei pago della sua risposta, per essersi adoperata la locuzione stessa consacrata nell'articolo 583; ma quando invece in questo testo della Commissione si contemplano, oltre le *ingiurie*, tutte le *offese* commesse contro la persona del Pontefice *con fatti* di ogni specie, dichiarandole punibili coll'articolo 19 dell'accennata legge sulla stampa, io lascio che la Camera giudichi se una tale locuzione può essere scusata.

Ne deriverà che, offendendosi *con fatti* il Pontefice,

questa legge accorda per eccezione una minorante delle pene ordinarie delle offese contro privati; che qualunque cittadino è protetto assai più del Pontefice: domando se questa sia veramente l'intenzione della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi fa meraviglia come un valente giureconsulto, che non esito a chiamare mio maestro, possa veramente trovare questa contraddizione perchè si usa in questo articolo la parola *offese*. Egli sa benissimo che la parola *offese* specialmente è usata quando si tratta d'ingiurie contro i sovrani, le persone della famiglia reale, contro una persona rivestita di un'autorità o funzione politica.

SPECIALE. Allora si chiama oltraggio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando scusa: nell'articolo 19 della stampa si parla di offese contro la persona, e certo colla stampa non può essere colpita la persona fisica ma la persona morale.

Eccovi perchè con ragione si è potuto usare la parola *fatti* come corrispondente ad offese morali non già ad offese fisiche: l'alea della legge non provvede altro se non che a quelle offese morali che derivano dalle ingiurie od oltraggi verso la persona; ed anzi era per ciò che si sostituì alle parole *vie di fatto* che prima si erano usate, la parola *fatti*, perchè era questa la parola che si trovava nel Codice, e che meglio corrispondeva all'offesa morale, perchè vi sono infinità di fatti materiali che possono importare ingiuria, oltraggio, dileggio, vituperio, senza offesa materiale alla persona fisica.*

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Moltissime voci. Sì! sì! Ai voti!

PRESIDENTE. Come è noto alla Camera, l'onorevole Pisanelli ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice contro tutti gli articoli sostitutivi, emendamenti ed aggiunte all'articolo secondo della Commissione; quindi, quando si passasse all'ordine del giorno, s'intende che rimangono distrutte tutte le proposte; e nel caso contrario, tutti gli articoli sostitutivi, ordini del giorno, emendamenti ed aggiunte dovranno essere sviluppati dai rispettivi proponenti. (*Movimenti*)

Debbo inoltre avvertire la Camera che sono state presentate due domande di votazione nominale: una sulla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice; l'altra sull'articolo secondo: sicchè quando alla Camera piacesse approvare l'ordine del giorno puro e semplice, converrà poi venire subito dopo alla votazione dell'articolo secondo.

Onde invito i signori deputati a non allontanarsi appena dato il loro voto sopra la prima proposta. (*Conversazioni animate*)

Coloro che approvano l'ordine del giorno puro e semplice sulle varie proposte, risponderanno *sì*; coloro che non l'approvano, risponderanno *no*.

Prego nuovamente gli onorevoli deputati di non far rumore e di rispondere a voce alta perchè si possano raccogliere i voti.

(*Segue l'appello.*)

Votarono in favore:

Accolla — Acton Guglielmo — Alippi — Alli-Maccarani — Amore — Andreucci — Annoni — Arese — Arrivabene — Aveta — Barracco — Bellia — Bembo — Berti Domenico — Bertolami — Bertolè-Viale — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Boncompagni — Bonghi — Borgatti — Boselli — Bosio — Briganti-Bellini — Brignone — Brunet — Bucchia — Busacca — Cadorna — Caetani di Sermoneta — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Calciati — Camerini — Cantoni — Capone — Carini — Carmi — Carutti — Casaretto — Castagnola — Castelnuovo — Cavalletto — Cavallini — Cencelli — Checchetelli — Concini — Corbetta — Cordova — Correnti — Corsini — Cortese — Crispo Spadafora — D'Amico — D'Ancona — Danzetta — D'Aste-Ricci — De Blasiis — De Cardenas — De Dominicis — De Donno — De Filippo — Degli Alessandri — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Martino — De Nobili — Dentice — De Pasquali — De Portis — Dina — Di Rudinì — Doglioni — Fabbricotti — Facchi — Fambri — Fara — Fenzi — Finocchi — Finzi — Fiorentino — Foggazzaro — Fossombroni — Frizzi — Galeotti — Galletti — Gaola-Antinori — Garelli — Garzia — Giudici — Gregorini — Grella — Grossi — Guala — Guerrieri-Gonzaga — La Marmora — Lancia di Brolo — Lanciano — Lanza di Trabia — Lanza Giovanni — Lawley — Lesen — Lioy — Loro — Luscia — Maggi — Maluta — Mandruzzato — Manfrin — Maranca — Marazio — Marchetti — Mariotti — Martelli-Bolognini — Marzi — Massari — Mattei — Maurogò nato — Mazzagalli — Menichetti — Meriardi — Miani — Minucci — Monti Coriolano — Morelli Donato — Moro — Morpurgo — Moscardini — Murgia — Naldi-Zauli — Nori — Pallivicino — Pandola Edoardo — Pandola Ferdinando — Pasini — Pecile — Pellatis — Perazzi — Peruzzi — Piccoli — Piroli — Pisanelli — Pugliese-Giannone — Raeli — Rasponi Achille — Restelli — Rey — Ricci — Ricotti-Magnani — Righi — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Ruspoli Emanuele — Salvagnoli — Samarelli — Santamaria — Scotti — Sella — Servolini — Siccardi — Sidoli — Sigismondi — Soria — Sormani-Moretti — Spaventa Bertrando — Spaventa Silvio — Speroni — Spina Domenico — Suardo — Tenani — Tenca — Tittoni — Tornielli — Torre — Torrigiani — Toscanelli — Tubi — Ugduleña — Vallerani — Verga — Viarana — Villa-Pernice — Visconti-Venosta — Visone.

Votarono contro:

Abignente — Airenti — Angeloni — Arnulfi — Ar-
rigossi — Asproni — Avezzana — Bairo — Baraz-
zuoli — Bargoni — Billia Paolo — Branca — Brescia-
Morra — Busi — Cadolini — Cairoli — Calvino —
Cancellieri — Carbonelli — Carnielo — Casalini —
Casarini — Catucci — Chiaves — Civinini — Cop-
pino — Corapi — Corrado — Corte — Costa Luigi
— Crispi — D'Ayala — De Caro — Del Giudice Gia-
como — De Luca Francesco — Depretis — De Scritti
— De Witt — Di Blasio — Di San Donato — Englen
— Ercole — Fabrizi — Fano — Farina Mattia
— Farini — Ferracciù — Ferrari — Friscia — Ger-
manetti — Ghinosi — Giunti — Gorio — Greco —
Griffini — Guerzoni — Lacava — Landuzzi — Lan-
zara — La Porta — La Russa — La Spada — Laz-
zaro — Leardi — Legnazzi — Lenzi — Luzi — Mac-
chi — Maldini — Malenchini — Mancini — Mante-
gazza — Marolda-Petilli — Marsico — Mazzarella —
Mazzoni — Mazzucchi — Mezzanotte — Molinari —
Monzani — Morelli Salvatore — Nicotera — Nobili
— Oliva — Pace — Pasqualigo — Paternostro Fran-
cesco — Paternostro Paolo — Pepe — Pescatore —
Piolti de' Bianchi — Pissavini — Pizzoli — Plutino
Antonino — Puccioni — Ranieri — Rasponi Gio-
vacchino — Rattazzi — Ripandelli — Romano —
Ronchetti — Ruggeri — Sampietri — Seismit-Doda
— Serafini — Servadio — Silvani — Sineo — Sipio
— Solidati-Tiburzi — Speciale — Strada — Tamaio
— Tasca — Tedeschi — Tocci — Toscano —
Trombetta — Umana — Valerio — Vicini — Villa
Tommaso — Vollaro — Zanardelli — Zarone —
Zupi.

Assenti:

Acquaviva — Acton Ferdinando — Amaduri —
Anselmi — Antona-Traversi — Arcieri — Argenti —
Assanti (in congedo) — Avitabile — Bartolucci-Godolini (in congedo) — Bastogi — Beneventani — Bernardi — Bersani — Bertea (in missione) — Berti Lodovico (in congedo) — Bertini — Bettoni — Bianchi Celestino — Bigliati — Billi — Billia Antonio — Bonfadini (in missione) — Borruso-Bocina — Bortolucci — Botta — Bove (in congedo) — Breda (in congedo) — Bruno — Cafisi — Calcagno — Caldini — Carnazza — Campanari — Campisi — Camuzzoni — Cannella — Capozzi (in congedo) — Carcani (in congedo) — Carrelli — Caruso — Castelli — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Cerroti — Chiaradia (in congedo) — Ciliberti (in congedo) — Colesanti — Consiglio — Cosentini (in congedo) — Cosenz —

Cucchi (in congedo) — Cugia — Dalla-Rosa — Damiani — Davicini — Del Giudice Achille (in congedo) — Della Rocca — De Ruggieri — De Sanctis — De Sterlich — Di Belmonte (in congedo) — Di Gaeta — Di Geraci — Di Revel — Facini — Farina Luigi — Ferrara — Ferraris — Forcella — Fornaciari — Fossa — Frapolli — Frascara — Gabelli — Garzoni — Gerbore — Gerra (in congedo) — Giacomelli — Gigante — Giorgini — Grattoni — Gravina (in congedo) — Guarini — Guccione — Interlandi-Landolina — Jacampo — Libetta (in congedo) — Lo-Monaco — Longari-Ponzone — Lovatelli — Lovito — Maierà — Majorana Calatabiano — Mannetti — Manzella — Mari — Martinelli — Martire — Mascilli — Mazza — Marsarucci — Mazzei — Mazzoleni — Melissari — Mellana — Merzario — Merizzi — Messedaglia (in congedo) — Michelini — Minervini — Minghetti — Molino — Mongini — Monti Francesco — Morandini — Mordini — Morini (in missione) — Morosoli — Musolino — Mussi — Negrotto — Nicolai — Nunziante (in congedo) — Pains — Palasciano — Palladini — Panattoni — Pancrazi — Panzera (in congedo) — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pelagalli — Perez — Pericoli — Perrone di San Martino — Pettini — Piacentini — Pianciani — Piccone — Plutino Agostino — Podestà (in congedo) — Polsinelli — Rasponi Pietro — Rega (in congedo) — Riberi — Ricasoli — Rignon — Riso — Rorà — Salaris — Salvoni — Sandri — Sanna-Denti — Scillitani — Sebastiani — Sirtori — Sole — Sorrentino — Spantigati — Spina Gaetano — Sprovieri — Stocco — Sulis — Tozzoli — Trevisani — Trigona di Canicarao — Ungaro — Valussi — Varè — Viacava (in congedo) — Vigofuccio — Villa Vittorio — Zaccaria — Zizzi (in congedo) — Zuccaro.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti.	312
Risposero Sì.	186
Risposero No.	126

(La Camera approva.)

Essendo stata ritirata la proposta per lo squittinio nominale sull'articolo 2, si voterà per alzata e seduta.

NICOTERA. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti.

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Voleva chiedere la votazione per divisione sul primo articolo, ma so che l'ha chiesta l'onorevole Guerzoni; e quindi mi unisco a lui.

Dopo questo, ho bisogno di domandare un chiarimento al relatore della Commissione, o, meglio, al ministro di grazia e giustizia. Desidererei sapere, se

quando sarà votato questo secondo articolo, i nostri magistrati dovranno giudicare delle offese che potranno essere fatte al Pontefice per fatti posteriori, o dovranno pure giudicare per offese che si riferiscono ai fatti precedenti, quando egli era Re di Roma. (*Oh! oh!* — *Rumori a destra*)

Mi spiego. Non facciamo rumori: io credo che il mio dubbio è molto più grave di quello che si può prevedere a prima vista.

Io faccio delle supposizioni per spiegarmi meglio. Immagino che i genitori, i fratelli dei cittadini scannati, delle ragazze defiorate a Perugia dagli Svizzeri, lodati, decorati e premiati da Pio IX... (*Interruzioni a destra*)

Voci a destra. Ma che c'entra? È chiusa la discussione! (*Ai voti! ai voti!*)

BORTOLUCCI. Domando la parola per protestare.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, la prego di osservare che ora non si può rientrare...

NICOTERA... immagino che i parenti degli uccisi, i saccheggianti stampino una protesta, e dicano che colui che premiava, che autorizzava quegli eccessi era un tiranno, e lo nominino. Immagino che i fratelli di Monti e Tognetti scrivano dei ricordi dei propri fratelli, e chiamino carnefice Pio IX. Immagino che quella nobile donna, che tutti noi conosciamo ed ammiriamo, Adelaide Cairoli, mandi un lamento generoso... (*Rumori a destra*)

Sanno che i rumori non mi sgomentano; potrebbero avere la compiacenza di non farne.

Immaginino che quella donna generosa e veneratissima che tutti conosciamo, Adelaide Cairoli, mandi un lamento per aver perduto i suoi figli in difesa di una causa che, se la legge passerà, sarà gravemente compromessa, e chiami Pio IX tiranno responsabile di tutti gli atti feroci che in quella occasione furono consumati; io domando all'onorevole ministro guardasigilli: i magistrati saranno autorizzati ad istituire dei processi per tutti questi casi?

Ora vedranno gli interruttori come le mie domande sono giuste.

Io non mi faccio illusioni. Ritengo che questa legge sarà approvata, come lo sono state moltissime altre dannose al paese; e, dico francamente, non me ne addoloro. Sapete che avverrà? Voi mettete la questione religiosa all'ordine del giorno, e la fate risolvere più presto. (*Bene! a sinistra*)

Voci a destra. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Ella ha chiesto la parola per uno schiarimento, onorevole Nicotera: si limiti a quello.

NICOTERA. Chiedo una risposta categorica, e la chiedo al ministro guardasigilli.

Dimenticava un altro caso che pure può avverarsi. È questo. L'avvocato Petroni, cittadino italiano, è stato per tanti anni tenuto illegalmente in galera; forse

vorrà intentare un processo al Pontefice pel risarcimento dei danni patiti. So che una simile domanda è stata favorevolmente decisa dai tribunali italiani contro il duca di Modena.

Potrà l'avvocato Petroni, dopo questa legge, intentare la lite contro Pio IX?

Ecco gli schiarimenti che io domando al signor ministro, non per averne favorevole risposta, ma per meglio chiarire quali saranno gli effetti di questa legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho troppa stima dell'ingegno dell'onorevole Nicotera, per essere sicuro che le sue parole non erano dirette ad avere una risposta, ma solo ad impressionare la Camera sull'importanza che poteva avere questa legge.

Il ministro guardasigilli risponde che la Camera fa le leggi in generale e non nei casi speciali. Il pronunciare sulla questione particolare, se una parola in un dato caso possa essere offesa o no, sarebbe qualche cosa di disdicevole per la Camera.

L'onorevole Nicotera avrà ottenuto il suo effetto, evocando le ombre di taluni, i danni patiti da alcuni altri; ma io non intendo seguirlo su questo terreno, perchè credo che altrimenti mancherei al mio dovere ed ai riguardi verso la Camera. (*Bene! Bravo! a destra*)

BORTOLUCCI. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci a destra. Non ci sono dichiarazioni.

Altre voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli deputati a prendere il loro posto ed a non fare rumori.

Ora leggerò l'articolo 2 concordato fra il Ministero e la Commissione:

« L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

« Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

« I detti reati sono di azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

L'onorevole Guerzoni ha chiesto che si proceda per divisione, cioè che si votino prima gli alinea 1, 2 e 3, e poi separatamente l'ultimo.

Metto dunque ai voti gli alinea 1, 2 e 3...

CHIAVES. Domando che la divisione venga fatta in modo che ciascun comma venga votato separatamente.

Io, per esempio, accetto il primo e respingo il secondo.

PRESIDENTE. Dunque si procederà alla votazione comma per comma.

Metto ai voti il primo. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

(*Durante la votazione, il deputato Morelli Salvatore pronunzia alcune parole.*)

PRESIDENTE. Rispettino i voti della Camera!

Metto ai voti il secondo comma. (*Vedi sopra*)

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

(Gli altri commi, e quindi l'intero articolo 2, sono approvati.)

VOLLARO. Dichiaro che non ho votato nulla di questo articolo. (*ilarità e rumori a destra*)

La seduta è levata a ore 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.